

Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano

dell'8 maggio 2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Copyright:
Editore:

© 2023 Cancelleria federale (CaF)
Servizi linguistici centrali – Divisione italiana

Indice



1. Convenzioni grafiche e ortografiche	10
1.1 Data	11
1.1.1 <i>Grafia</i>	11
1.1.2 <i>Posizione</i>	13
1.2 Periodi ed epoche	14
1.3 Ora	15
1.4 Maiuscola	15
1.5 Numeri	18
1.5.1 <i>In generale</i>	18
1.5.2 <i>Frazioni</i>	19
1.5.3 <i>Mille e oltre</i>	19
1.5.4 <i>Numeri ordinali</i>	20
1.6 Virgolette	20
1.6.1 <i>Grafia</i>	20
1.6.2 <i>Uso</i>	21
1.7 Corsivo	23
1.8 Spazio protetto	24
1.9 Divisione di parola	24
1.10 Accento e apostrofo	24
1.11 Parentesi e barra	25
1.12 Unità di misura, unità monetarie	26
1.12.1 <i>Unità di misura</i>	26
1.12.2 <i>Simboli e grafia</i>	27
1.12.3 <i>Unità monetarie</i>	28
1.12.4 <i>Per cento e per mille</i>	29
1.13 Parole e denominazioni straniere	29
1.13.1 <i>Parole straniere</i>	29
1.13.2 <i>Denominazioni straniere</i>	31
1.13.3 <i>Tecnicismi</i>	32
1.13.4 <i>Traslitterazione e traduzione di toponimi e nomi propri</i>	32
1.14 Stati	33
1.14.1 <i>Grafia</i>	33
1.14.2 <i>Paese, Stato, Stato Parte / partecipante, Parte (contraente)</i>	33
1.14.3 <i>Aree geografiche</i>	34
1.15 Note	35
1.15.1 <i>Richiami di nota</i>	35
1.15.2 <i>Testi delle note</i>	36
1.16 Enumerazioni	37

2. Rimandi e citazioni	40
2.1 Rimandi intratestuali	41
2.2 Rimandi intertestuali	42
2.2.1 <i>Rimandi ad atti normativi</i>	42
2.2.2 <i>Rimandi ad altri testi ufficiali</i>	44
2.2.3 <i>Rimandi ad altri testi</i>	47
2.2.4 <i>Rimandi a siti web</i>	48
2.2.5 <i>Citazioni</i>	49
2.2.6 <i>Riferimenti bibliografici</i>	49
3. Realia	52
3.1. Abbreviazioni, denominazioni abbreviate e sigle	53
3.1.1 <i>Uso</i>	53
3.1.2 <i>Grafia</i>	55
3.1.3 <i>Abbreviazioni dei titoli di atti normativi</i>	58
3.1.4 <i>Sigle: uso dell'articolo</i>	60
3.2 Organi ufficiali, autorità, cariche e titoli	60
3.2.1 <i>Confederazione</i>	60
3.2.2 <i>Cantoni</i>	65
3.2.2.1 <i>Grafia</i>	65
3.2.2.2 <i>Autorità e organi</i>	66
3.2.3 <i>Comuni</i>	66
3.2.4 <i>Cariche e titoli</i>	66
3.3 Titoli di pubblicazioni	68
4. Corrispondenza	70
4.1 Indirizzi (destinatari)	71
4.2 Formule di apertura (appellativo)	71
4.3 Formule di chiusura	74
4.4 Forma personale	74
4.5 Maiuscola reverenziale	75
4.6 Firma	75
5. Alcuni aspetti particolari	78
5.1 Titoli dei testi ufficiali	79
5.2 Citazione di rapporti	79
5.3 Atti normativi	79

6. Uso non discriminatorio della lingua	84
7. Ordine di enumerazione delle lingue ufficiali	88
8. Discorsi	90
9. Opere di consultazione	92
10. Entrata in vigore e abrogazione	96
11. Appendice	98
11.1. Sinossi degli elementi strutturali dei testi normativi	99
11.2. Atti modificatori	103
11.3. Modello di atto modificatore	105

Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano

dell'8 maggio 2023

Nota preliminare

Le presenti Istruzioni definiscono le principali convenzioni formali a cui attenersi nei testi ufficiali in italiano.

Sono vincolanti per gli atti normativi e per i testi pubblicati nel *Foglio federale* (FF) e nella *Raccolta ufficiale delle leggi federali* (RU), ad eccezione degli atti internazionali, per i quali fa solitamente stato la forma originale (p. es. convenzioni grafiche). La loro applicazione è raccomandata anche per gli altri testi ufficiali, quali rapporti non pubblicati nel FF, testi per Internet, comunicati stampa, corrispondenza ecc.

Per tutti gli altri aspetti relativi alla redazione dei testi in italiano si rimanda alle opere di consultazione menzionate nel [n. 9](#).

Le presenti convenzioni redazionali intendono contribuire all'uniformità e alla coerenza dei testi ufficiali. Pur non essendo di per sé condizione sufficiente per garantire l'efficacia e la correttezza di un testo, il rispetto di precise regole formali ne è sovente il sigillo; testimonia infatti l'attenzione prestata alla forma e, di riflesso, l'ossequio ai principi basilari che dovrebbero presiedere alla redazione di ogni testo ufficiale, fra i quali ricordiamo:

- a. *la coesione interna*, sia quanto alla logica concettuale sia quanto all'omogeneità lessicale e terminologica;
- b. *la coerenza esterna*, intesa quale omogeneità lessicale e terminologica con il contesto cui il testo pertiene;
- c. *la chiarezza e la precisione*, nel senso di adeguatezza del linguaggio non solo alla specificità testuale, ma anche alle esigenze del destinatario;
- d. *la continuità*, intesa quale conformità alle formulazioni e alle strutture consolidate dall'uso istituzionale.

Questi vincoli sono requisiti strutturali e materiali minimi e non esauriscono certo la nozione di ufficialità. L'uso corretto della lingua presuppone comunque sempre competenza e creatività; emanare regole formali per la redazione dei testi non significa pertanto voler irreggimentare il linguaggio, bensì dotarsi di elementi unificanti per farne un efficace mezzo di comunicazione.

1. Convenzioni grafiche e ortografiche

1.1 Data

1.1.1 Grafia

- [1]** Il giorno e l'anno si scrivono in cifre arabe, il mese in lettere, nell'ordine indicato qui di seguito:

Berna, 12 maggio 2019

Berna, 1° maggio 2019

... come deciso l'8 maggio 2019, ...

[2] Eccezioni:

- a. Negli *elenchi e nelle tabelle*: le date sono scritte con cifre separate da un punto; l'anno va riportato per intero:

8.5.2019 e **non** 08.05.2019

- b. Nelle *note di messaggi e rapporti* (es. 1) il mese è abbreviato con le prime tre lettere così come figura *nelle note redazionali degli atti normativi* (es. 2). Il mese è abbreviato anche *nelle tabelle figuranti nell'articolato di un atto normativo* (es. 3):

1	¹ Sistemi elettorali proporzionali a confronto; rapporto della Cancelleria federale del 21 ago. 2013.
---	--

2	² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 giu. 2013, [...]
---	--

3*	<p>Art. 46 Autorità con diritto di consultare in linea l'estratto 2 per autorità.</p> <p>Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2, nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:</p> <p>a. i servizi competenti dell'Ufficio federale di polizia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per individuare o prevenire reati secondo l'art. 1 della legge federale del 7 ott. 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC), in particolare per: <ul style="list-style-type: none"> – corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli – evitare indagini parallele – [...], 2. [...]
----	---

* Esempio ritoccato per esigenze esemplificative

- c. Negli *atti internazionali*: nella formula finale, la data è espressa *solitamente* in lettere:

Fatto a Strasburgo il ventitré aprile duemiladiciannove, ...

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro marzo duemilaventi

Per quanto riguarda gli *atti dell'UE* il mese dell'adozione dell'atto va riportato sempre per esteso; il mese del riferimento alla GU è invece indicato in cifre. Si vedano anche le *Direttive di tecnica legislativa* (DTL; n. marg. 147) e, in generale, le indicazioni di tecnica legislativa nell'UE figuranti sul sito della Cancelleria federale¹:

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17

¹ www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Recepimento del diritto dell'UE: aspetti formali > Terminologia e tecnica legislativa nell'UE.

1.1.2 Posizione

- [3] Nel testo: non è sempre chiaro dove si debba porre la data, se all'inizio della frase o altrove, se fra virgole oppure tra parentesi. Sovente è preferibile mettere la data all'inizio:

Il 3 maggio 2018 il Consiglio federale ha incaricato il DFAE di ...

L'uso dell'espressione *in data* è sconsigliato.

- [4] Nelle *citazioni*: quando si citano testi ufficiali, la data è inserita all'interno del titolo ufficiale dopo la designazione della natura del testo. La stessa regola vale anche per le convenzioni e gli accordi internazionali. Fanno eccezione i casi in cui l'applicazione di questa regola condurrebbe a esiti infelici (es. 5 e 6):

1	... come menzionato nel rapporto del 13 maggio 2019 concernente ...
2	... nella legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto ...
3	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
4	Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ² e delle libertà fondamentali
5	... legge militare del 3 febbraio 1995 ... e non ... legge del 3 febbraio 1995 militare ...
6	... ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020 ... e non ... ordinanza del 25 novembre 2020 COVID-19 casi di rigore ... o ... ordinanza COVID-19 del 25 novembre 2020 casi di rigore ...

2 *Diritti dell'uomo e diritti umani* non sono espressioni equivalenti. Per ulteriori informazioni cfr. Jean-Luc Egger, «Diritti dell'uomo e diritti umani: sinonimia pacifica?» in: *LeGes*, 2014/3, pag. 503 segg., in cui si precisa tra l'altro: «La lingua del diritto ha, come tutti i linguaggi specialistici, le sue esigenze e particolarità. Quando si intende riferirsi ai diritti riconosciuti a una determinata categoria di enti, nel diritto si usa il genitivo (ossia il complemento di specificazione), affinché sia chiara ed inequivocabile la titolarità dei diritti in questione. Si hanno pertanto ad esempio i diritti della personalità, i diritti del nascituro, i diritti del lavoratore, i diritti d'autore e via dicendo. Si ricorre invece all'aggettivo per delimitare un particolare settore dei diritti, quasi una materia determinata, come ad esempio i diritti politici, i diritti civili, i diritti reali ecc. L'aggettivo, in questo caso, non qualifica tanto la natura dei diritti in questione, bensì specifica l'area di pertinenza degli stessi, una disciplina».

Se nel titolo figura l'autorità emanante, la data è posta dopo la menzione della stessa (cfr. DTL, n. marg. 104):

Secondo il regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 ...

... nell'ordinanza del DFI del 15 agosto 20181 sugli emolumenti ...

... nel rapporto della Commissione della politica di sicurezza del 18 febbraio 2019 sull'iniziativa parlamentare Müller 12.476 Imposizione degli utili da sostanza immobiliare, ...

Nel caso di modifiche di leggi o ordinanze, la data della modifica precede il titolo della legge o ordinanza riportato a sua volta con la data:

Secondo la modifica del 22 marzo 2019 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni ...

ATTENZIONE: per i testi ufficiali europei si vedano le DTL (n. marg. 126).

1.2 Periodi ed epoche

[5] Un'epoca, un periodo storico o un decennio sono scritti con la maiuscola:

... negli anni Novanta del secolo scorso* ... e non negli anni 1990 ...

... nel Medioevo ...

... nel Quattrocento ...

... durante la Grande guerra / la Seconda guerra mondiale ...

* in alternativa: anni '90

Quando un secolo è citato con la forma numerica, si usano i numeri ordinali romani senza circoletto in apice oppure i numeri cardinali con il circoletto in apice:

... nel XX secolo ...

... nel 20° secolo

Quando si cita un lasso di tempo, si usa il trattino lungo (detto anche lineetta):

... nel quadriennio 1991–1995 ...

- [6]** Oltre che negli intervalli di tempo, la lineetta è utilizzata per unire gli elementi di «entità intere» quali articoli o capoversi in un atto normativo, numeri di pagine, tratti stradali o tratte ferroviarie e nelle unità monetarie. Il trattino, invece, congiunge «frazioni» di parole o di concetti (per es. e-mail, bambino-soldato, Stazionazione, comunicazione tecnico-scientifica).

1.3 Ora

- [7]** L'ora si scrive in cifre (riferite all'intervallo 00–24) ponendo un punto tra le ore e i minuti:

... ed entra in vigore il 20 giugno 2019 alle ore 20.00.

... l'incontro sarà seguito da una conferenza stampa alle ore 9.30.

1.4 Maiuscola

- [8]** Oltre alle regole comuni della grammatica italiana per l'uso della maiuscola (cfr. per es. L. Serianni, *Grammatica italiana*, UTET, Torino 1991, pagg. 63–68) occorre tenere conto dei principi elencati qui di seguito e delle regole particolari applicate alla corrispondenza (v. [n. 4 Corrispondenza](#)):

- [9]** a. i nomi di popoli si scrivono con l'iniziale maiuscola se sostantivati;
- [10]** b. le denominazioni di unità (o sottounità) amministrative o istituzioni politiche, associazioni, enti, organizzazioni, partiti ecc. hanno solitamente l'iniziale maiuscola solo per la prima parola (es. 1–4). Fanno eccezione i casi in cui la prima parola è un aggettivo (es. 5) o la denominazione contiene un termine non preceduto da una preposizione semplice o articolata (es. 6–8). È scritta con l'iniziale maiuscola anche la prima lettera della denominazione di un'unità amministrativa o istituzione politica estera che non ha una denominazione ufficiale in italiano, e che è tradotta unicamente ai fini della comprensione (es. 9; v. anche n. 1.13.2 Denominazioni straniere).

Unità amministrative, istituzioni politiche, associazioni, enti, organizzazioni, partiti ecc. vanno menzionati con la maiuscola ogni volta che figurano nel testo, anche se non per esteso:

1	La Direzione dello sviluppo e della cooperazione ha aperto [...]. La Direzione ha altresì provveduto a ...
2	Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento degli affari esteri hanno convenuto [...]. I due Dipartimenti hanno aderito alla proposta [...].
3	... il Governo cantonale ...
4	... l'Esecutivo federale ... / cantonale [...]. Inoltre l'Esecutivo ha respinto la proposta ...
5	L'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati ha affrontato [...]. L'Alto Commissariato ha altresì ...
6	... la Divisione Sicurezza umana del DFAE ...
7	... l'Ambito Famiglia, generazioni e società ...
8	... il Gruppo di lavoro Cleantech ... / ... il Gruppo di lavoro Abitazioni secondarie ...
9	... il Ministero degli affari esteri della Repubblica Federale di Germania («Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland») ...

Se invece le denominazioni si riferiscono *in generale* a unità amministrative o istituzioni politiche, associazioni, enti, organizzazioni, partiti ecc., si usa la minuscola:

... i dipartimenti e gli uffici hanno deciso ...
... le associazioni mantello hanno confermato ...
... i governi cantonali hanno respinto la proposta ...
... tutti i partiti si sono schierati a favore ...
... il Dipartimento federale delle finanze intende istituire un gruppo di lavoro che si occupi di ...

- [11]** c. le abbreviazioni, le sigle o le denominazioni abbreviate di unità amministrative o istituzioni politiche, di associazioni, enti, organizzazioni, partiti ecc. vanno riprese rispettando la grafia ufficiale:

... l'UFGP ...

... fedpol* ...

... armasuisse*...

... la CdG ...

... la CaF ...

... l'OSCE ...

* All'inizio di una frase, la prima lettera delle denominazioni ufficiali prive di articolo va scritta in maiuscolo.

- [12]** d. i titoli delle unità di partizione di atti normativi, messaggi, rapporti ecc. si scrivono con l'iniziale maiuscola:

... come già rilevato nel capitolo introduttivo (Situazione iniziale, n. 1), ...

... la sezione Disposizioni finali (art. 34–38) disciplina ...

- [13]** e. solitamente l'iniziale maiuscola sottolinea l'importanza del termine o della persona, tuttavia un suo uso esagerato, come nell'esempio sottoriportato, produce l'effetto contrario e appesantisce inutilmente il testo:

... Questa domenica il Presidente della Confederazione ha inaugurato insieme alle Massime Autorità Cantionali il nuovo Padiglione Tecnico del Salone Internazionale dell'Auto a Ginevra ...

[14] f. Casi particolari da ricordare:

... La Confederazione Svizzera ... / ... la Repubblica Italiana ...

... l'Amministrazione federale ...

... il Popolo ha approvato in votazione ...

... Volete accettare la legge federale del 25 settembre 2020 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge*¹ sul CO₂)?

... il contributo di Cantoni, Città*² e Comuni per manifestazioni rispettose dell'ambiente.

... la festa del Primo Agosto, il Primo Maggio ...

*¹ L'iniziale della parola legge è maiuscola soltanto nel titolo abbreviato riportato tra parentesi nella domanda che figura sulla scheda di voto.

*² Di norma, città è scritto con l'iniziale minuscola (città di Zurigo, lo sviluppo delle città e dei quartieri). Si usa l'iniziale maiuscola soltanto se Città è affiancato a Cantoni e Comuni.

1.5 Numeri**1.5.1** *In generale*

[15] I numeri interi usati per esprimere quantità si scrivono in lettere se minori o uguali a dieci e in cifre se maggiori di dieci:

... sei cittadini su dieci hanno approvato ...

Nella consultazione 15 Cantoni hanno espresso parere favorevole alla riforma ...

[16] **Eccezioni:**

a. nel caso di una serie di numeri e nelle tabelle:

... la proposta è stata respinta con 12 voti contro 4 e 1 astensione ...

... il 6 per cento della popolazione ...; il 18 per cento invece ...

b. numeri seguiti da unità di misura:

... L'acquisto di componenti del peso di 3 kg l'una ha comportato ...

c. valori numerici con significato simbolico:

... I primi cento giorni del nuovo Centro di consulenza linguistica ...

d. per i numeri particolarmente grandi è consentita la forma mista:

... il Parlamento ha deciso di stanziare un credito di 2 miliardi di franchi.

ATTENZIONE: si eviti di iniziare una frase o un periodo con un numero scritto in cifre:

... Trecento cittadini hanno chiesto di ...

1.5.2 Frazioni

[17] I numeri frazionari sono scritti in cifre con la virgola:

... 3,5 milioni di franchi (fr. 3,5 mio.) ...

... l'organico attuale è di 1,5 unità, ripartite fra tre persone ...

... il tasso di disoccupazione è pari al 4,3 per cento ...

[18] Le frazioni di unità monetarie sono invece precedute da un punto:

... hanno fissato il prezzo unitario a 12.50 franchi (o a fr. 12.50) ...

1.5.3 Mille e oltre

[19] I numeri con più di quattro cifre si scrivono unendo le cifre a gruppi di tre partendo dalla cifra finale, senza segni di separazione tra un gruppo e l'altro, ma inserendo uno spazio protetto (CTRL+Shift+barra spaziatrice), qui simboleggiato dal segno «◊»:

... un'indennità di 100◊000 franchi ...

Alla fine del terzo trimestre 2021 la Svizzera contava 8◊717◊105 abitanti.

- [20]** I numeri composti di quattro cifre (da 1000 a 9999) si scrivono **senza spazio**, salvo nel caso in cui figurino in una tabella che contiene numeri di cinque o più cifre:

Cantone	Unità
BE	5◊121
SO	12◊340
ZH	125◊500

1.5.4 Numeri ordinali

- [21]** I numeri ordinali si scrivono in lettere se minori o uguali a dieci e in cifre se maggiori di dieci con l'aggiunta di un circoletto o di una *a* in apice a seconda del genere del termine a cui si riferiscono (es. 1), tranne se si ricorre alle cifre romane (es. 2) o ad altre grafie già usate in un contesto specifico (es. 3):

1	... la nona circolare concernente nel suo 18° anno d'età la 15ª conferenza sul clima ...
2	... la Riforma III dell'imposizione delle imprese
3	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (6a revisione AI, primo pacchetto di misure)

Per i periodi storici o le epoche espressi mediante numeri ordinali si veda il [n. 1.2 Periodi ed epoche](#).

1.6 Virgolette

1.6.1 Grafia

- [22]** Solitamente si usano le «virgolette basse» (francesi). Quelle "alte" (inglesi) sono usate esclusivamente per evidenziare termini che si trovano in frasi o parti di frase già fra virgolette. Si consiglia di non usare le virgolette „miste”, poiché possono essere confuse con segni di punteggiatura.

- [23]** I segni d'interpunzione che seguono una parola o una frase tra virgolette sono posti dopo le medesime (es. 1). Se una frase compiuta contiene tra virgolette un periodo a sua volta compiuto, il punto fermo figura soltanto dopo le virgolette (es. 2):

1	... Questo metterebbe l'adottato «in una situazionale eccezionale difficilmente giustificabile nella società contemporanea», come afferma [...].
2	... Si veda il parere del Consiglio federale del 14 maggio 2008 sull'interpellanza Fehr 08.3157: «... dalla possibilità per la Svizzera di riconoscere l'adozione avvenuta all'estero».

1.6.2 *Usò*

- [24]** Le virgolette sono usate per:

- le citazioni dirette di parole o frasi (v. anche [n. 2.2.5 Citazioni](#));
- le parole, i termini o le espressioni da considerare in quanto tali (ottica metatestuale):

La Commissione aveva già rilevato come l'espressione «inchiesta mascherata» si fosse resa necessaria per designare ...

- termini stranieri non lemmatizzati e le denominazioni straniere (v. [n. 1.13.2 Denominazioni straniere](#)):

... alcuni strumenti di «soft law», quali i principi dell'ONU per la protezione delle persone affette da malattie psichiche. ...

La trasparenza pre-negoziazione («pre-trade transparency») esige la pubblicazione di ...

- le locuzioni tipiche o coniate ad hoc (proverbi, frasi fatte, slogan), come pure gli usi figurati:

... Nella cosiddetta «sunset legislation» la limitazione della validità di una legge può essere legata all'esito della verifica della sua efficacia ...

... secondo il principio del «chi inquina paga» ...

... il nostro Collegio ritiene che non sia saggio costituire oggi «riserve» di credito per i prossimi anni

e. i titoli (anche abbreviati) di iniziative popolari:

L'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» è stata ritirata ...

La raccolta delle firme per l'iniziativa popolare «Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)» ...

La raccolta delle firme per l'iniziativa popolare «Moratoria sul voto elettronico» è iniziata il ...

L'iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)» ...

L'«Iniziativa Moneta intera» è stata respinta il 10 giugno 2018.

ATTENZIONE: nel caso in cui l'uso della maiuscola nel titolo ufficiale dell'iniziativa non sia stato rispettato, l'iniziativa va citata attenendosi alla grafia ufficiale (errata).

f. i titoli di contributi in opere collettive (v. anche [n. 2.2.6 Riferimenti bibliografici](#)):

¹ Per maggiori ragguagli cfr. R. Sacco, «Azione, pensiero, parola nella creazione del diritto», in J. Visconti (a. c. di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, Milano 2010, pagg. 21–41.

¹ Per maggiori ragguagli cfr. A. Ferrari, «Aspetti semantici e informativi della nominalizzazione sintagmatica», in G. Beccaria / C. Marellò (a. c. di), *La parola al testo. Scritti in onore di Bice Mortara Garavelli*, Alessandria 2002, pagg. 179–204.

g. i titoli di interventi parlamentari e di rapporti nei quali figura un segno di interpunzione (v. [n. 2.2.2 Rimandi ad altri testi ufficiali](#)), nei casi in cui senza virgolette il contesto risulterebbe poco chiaro:

La mozione 20.3146 «COVID-19. Versare prontamente le risorse dell'aiuto d'urgenza alle radio e televisioni private in Svizzera» incarica il Consiglio federale di ...

Il postulato 18.4063 «Integrazione della giustizia riparativa nella nostra legislazione, un progresso necessario» incarica il Consiglio federale di ...

Nel rapporto del Consiglio federale del 14 dicembre 2018 «Buoni uffici. Stilare un bilancio delle misure di facilitazione e di mediazione della Svizzera a livello internazionale» sono illustrati ...

- h. i nomi di progetti, piani, programmi e simili, salvo nel caso in cui l'applicazione di questa regola appesantirebbe eccessivamente il testo:

Nella strategia «Sanità2020», il Consiglio federale ha definito numerosi obiettivi ...
 Il programma «SvizzeraEnergia» ha contribuito allo sviluppo ...
 ... per analizzare l'attuazione del «Progetto Efficienza» ...

1.7 Corsivo

- [25]** Per mettere in evidenza termini, parole importanti nell'articolazione del discorso, frasi o parti di testo, si usa il carattere *corsivo*, evitando tuttavia di abusarne affinché l'evidenziazione non perda la sua ragione d'essere.
- [26]** Si devono inoltre evitare la doppia evidenziazione (p. es. caratteri corsivi + neretto, parole in corsivo tra virgolette) e l'alternanza tra due o più metodi di evidenziazione (p. es. corsivo e neretto, neretto e sottolineatura ecc.).
- [27]** Il corsivo è anche impiegato per i termini tecnici nell'articolo definitorio degli atti normativi (es. 1), per i latinismi (es. 2–4) nonché per i titoli di opere nei riferimenti bibliografici (es. 5) (v. [n. 2.2.6 Riferimenti bibliografici](#)):

1	Ai sensi della presente legge s'intende per: a. <i>sostanze</i> : gli elementi chimici e i loro composti ...
2	L'articolo va messo in relazione con la <i>ratio legis</i> , della quale è la concretizzazione ...
3	Il divieto si applica <i>mutatis mutandis</i> a tutti i casi di ...
4	L'obbligo degli uomini di prestare servizio militare costituisce una deroga ammissibile (<i>lex specialis</i>) al principio della parità di trattamento dei sessi.
5	¹ Cfr. M. A. Cortelazzo / F. Pellegrino, <i>Guida alla scrittura istituzionale</i> , Roma-Bari 2003.

1.8 Spazio protetto

[28] Lo spazio protetto (CTRL+Shift+barra spaziatrice, qui simboleggiato dal segno «◊») è inserito fra due o più parole che non vanno separate; per esempio, l'articolo di un atto normativo e il relativo numero, una data (giorno, mese, anno) o un numero seguito dall'unità di misura:

art.◊15
15◊maggio◊2013
1000◊franchi
300◊m

1.9 Divisione di parola

[29] Quando occorre dividere una parola a fine riga per andare a capo, si usa il trattino discrezionale (CTRL+trattino) (cioè quello che scompare se la parola non è più a fine riga) perché il trattino ordinario, in un'eventuale reimpaginazione del testo, rimane all'interno della parola anche se questa non è più a fine riga.

L'uso del trattino discrezionale serve altresì ad evitare spazi troppo ampi tra le parole soprattutto in presenza di apostrofi, poiché in questi casi la sillabazione automatica non funziona. In fase di revisione di un testo (in particolare per il buono stampa) occorre quindi intervenire con il trattino discrezionale laddove si constati la presenza di spazi eccessivi, che vanno assolutamente evitati.

1.10 Accento e apostrofo

[30] Nei testi ufficiali sono applicabili le usuali norme di accentazione della lingua italiana³. Si tengano presenti in particolare i seguenti principi:

- [31]** a. «è», terza persona singolare del verbo essere si scrive con l'accento grave (quindi **anche** quando è maiuscola: «È»);
- [32]** b. il pronome personale «sé» si scrive con l'accento acuto nella forma forte della declinazione (p. es. "a sé", "di per sé"), mentre non ha l'accento nella forma debole (p. es. "se ne rende conto"). L'accento può essere però omesso quando «sé» è se-

3 Cfr. Nicola Zingarelli, *Lo Zingarelli 2022. Vocabolario della lingua italiana*, Bologna 2021, pag. 30, nota d'uso «Accento».

guito da parole che escludono la possibilità di confonderlo con il «se» congiunzione (p. es. «se stesso» o «se medesimo», ma attenzione a «sé stessi» e «sé stesse»);

- [33] c. sulle parole omografe si segna l'accento solo nei casi ambigui (un obiettivo ambito, subito una flessione ecc.);
- [34] d. l'accento circonflesso per il plurale dei sostantivi e aggettivi terminanti in -io, per indicare la contrazione di due *i* in una sola, è ormai poco usato. Se necessario, si suggerisce di usare l'accento grave sulla sillaba tonica dell'uno o dell'altro termine (quindi, p. es. principi e principi, àrbitri e arbitri);
- [35] e. sulle parole tronche in «a», «i», «u», «o» si mette l'accento grave. Sulle parole tronche in «e» si pone l'accento acuto o grave a seconda, rispettivamente, del suono chiuso o aperto (es. «perché», «ciòè»).
- [36] **L'apostrofo** da utilizzare nei testi ufficiali è quello corrispondente al segno grafico di una virgoletta alta (').

1.11 Parentesi e barra

- [37] Per quanto riguarda l'uso delle **parentesi** nei testi ufficiali sono applicabili per analogia i principi generali del loro uso nei testi italiani. Occorre tuttavia tenere conto delle seguenti regole:
- [38] a. negli atti normativi le parentesi sono ammesse, in linea di massima, soltanto per i rimandi e per introdurre abbreviazioni di atti normativi o unità amministrative o forme abbreviate di espressioni di una certa lunghezza (cfr. DTL n. marg. 34);
- [39] b. fra parentesi si usano solitamente forme abbreviate e sintetiche (es. 1), soprattutto in caso di rimandi (es. 2) (v. [n. 2.2.2 Rimandi ad altri testi ufficiali](#) e [n. 3.1.2 Grafia](#), Tab. 2):

1	... nel rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati delle Camere federali 2022 (rapporto Mozioni e postulati 2022) ...
2	... principio già sancito in diverse leggi (segnatamente art. 2 cpv. 1 LAVS e ...) e non ... (segnatamente nell'articolo 2 capoverso 1 della LAVS) ...

[40] ATTENZIONE: gli acronimi che seguono le denominazioni delle unità dell'Amministrazione federale cui si riferiscono figurano tra parentesi (anche quando questa regola in tedesco non è applicata), salvo nei loghi.

[41] c. le parentesi quadre servono per incisi in testi già tra parentesi tonde⁴ (diversamente dall'uso nel linguaggio matematico) (es. 1 e 2), per incisi metatestuali in brani citati (es. 3) e per omissioni di un testo citato (es. 4):

1	... si ripercuotono sui terzi (soci minoritari e creditori [cfr. art. 34]) e non hanno ...
2	... la legislazione sulla protezione dei dati nel settore della cooperazione di polizia (cfr. direttiva [UE] 2016/680), che la Svizzera si è impegnata a rispettare ...
3	... il Consiglio federale aveva già espressamente dichiarato che «gli sforzi profusi in seno al DMF [oggi DDPS] dimostrano la ferma volontà ...»
4	In quell'occasione il Consiglio federale aveva sottolineato che «la maggior parte dei Cantoni e delle cerchie interessate [...] si era dichiarata favorevole ...»

[42] L'uso della barra presuppone un'attenzione particolare all'inserimento degli spazi, a seconda che la barra incida sul piano morfologico (senza spazi) o su quello sintattico (con spazi). Se gli elementi coordinati sono parole intere si inserisce uno spazio prima e dopo la barra; senza spazio invece se gli elementi coordinati sono desinenze o parti di parola:

... Cerchiamo un/a traduttore/trice di lingua italiana ...

... Il / La candidato/a deve aver maturato una lunga esperienza ...

... lo sdoppiamento integrale maschile / femminile ...

1.12 Unità di misura, unità monetarie

1.12.1 Unità di misura

[43] Fanno stato le unità di misura del Sistema internazionale di unità (SI) e segnatamente quelle che figurano nella legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr; RS 941.20) e nell'ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RS 941.202).

4 Cfr. anche Marina Beltramo, Maria Teresa Nesci, *Dizionario di stile e scrittura*, Bologna 2011, pag. 707.

1.12.2 Simboli e grafia

[44] Nel corpo del testo le unità di misura si scrivono con il simbolo (mai seguito da punto!) se accompagnate dal relativo valore numerico espresso in cifre (es. 1).

Se più valori numerici successivi si riferiscono alla medesima unità di misura, quest'ultima può essere scritta una sola volta, dopo l'ultimo valore (es. 2).

L'iniziale dell'unità di misura è sempre minuscola anche se corrisponde a un nome proprio come ampere, becquerel ecc. (es. 3):

1	È stato inaugurato il tratto di 300km dell'autostrada ...
2	... ha aumentato gradualmente il volume da 18 a 20 e quindi a 220m³...
3	... l'intensità di corrente (ampere) delle 3 fasi, la tensione (volt), ...

[45] In alcuni casi, in particolare quando è accompagnata da un aggettivo numerale ordinale o qualificativo, o quando è parte di un termine tecnico, l'unità di misura si scrive per esteso:

Infine conclusi gli ultimi chilometri dell'autostrada ...
... il 20° chilometro ...
... il millesimo grammo ...
La tariffa media per un autocarro di 40 tonnellate in transito attraverso la Svizzera è di ...

[46] Nelle tabelle e nelle note le unità di misura sono scritte con il relativo simbolo. Tra il valore numerico e il simbolo dell'unità di misura occorre inserire uno spazio protetto⁵ (v. [n. 1.8 Spazio protetto](#)):

5000km
150voltage

1.12.3 Unità monetarie

[47] Fanno stato la legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP; RS 941.10) e l'ordinanza del 12 aprile 2000 sulle monete (OMon; RS 941.101).

Nel *corpo del testo* la denominazione delle unità monetarie è scritta per esteso (anche quando nel testo originale l'unità monetaria è indicata con il codice ISO o con l'abbreviazione) e segue il valore numerico:

Un credito collettivo globale di 33 milioni di franchi, a cui si aggiungono 1,5 milioni di franchi ...

Il prezzo di mercato è di 12.50 franchi ...

Il costo di 400 euro pro capite ...

Il credito ammontava a 300 milioni di dollari americani, ossia a circa 298 milioni di franchi.

Sono ammesse deroghe al principio dell'uniformità qualora un medesimo testo presenti parti con livelli di precisione differenti, ad esempio un compendio, capitoli o capoversi ricapitolativi nei quali i dati numerici sono espressi con minor precisione (p. es. 12,5 milioni circa) rispetto al resto del testo (p. es. fr. 12◊450◊000).

[48] Nelle *tabelle, nelle note e tra parentesi* l'abbreviazione è invece anteposta al valore numerico:

... pagano al massimo la franchigia (fr. 300.–) ...

... hanno ottenuto un sussidio federale (fr. 7 mio.) ...

Se nelle tabelle, nelle note e tra parentesi figurano più monete, è opportuno utilizzare la sigla internazionale (Codice ISO):

Svizzera	Unione europea	Stati Uniti
CHF 400.–	EUR 200	USD 350

Denominazione	Abbreviazione corrente	Codice ISO 4217
franco svizzero	fr.	CHF
euro	€	EUR
centesimi	cent.	
yen giapponese	¥	JPY
dollaro americano	\$ US	USD
sterlina inglese	£	GBP

1.12.4 Per cento e per mille

[49] La ragione percentuale o il per mille si scrive per esteso e in due parole nel corpo del testo e con il simbolo (% o ‰) tra parentesi, nelle tabelle e nelle note. Nei testi tecnici si può usare il simbolo anche nel corpo del testo. Per garantire uniformità con i testi redatti in passato e con le altre lingue ufficiali si conserva l'uso dello spazio protetto (CTRL+Shift+barra spaziatrice), qui simboleggiato dal segno «◊» tra la cifra e il simbolo percentuale:

... si è registrato un aumento del 20 per cento ...

... la quota, espressa in per cento, di aventi diritto ...

... il grado di salinità è del 35 per mille ...

... hanno subito una leggera flessione (0,5◊%) rispetto ...

1.13 Parole e denominazioni straniere

1.13.1 Parole straniere

[50] La parola dello Stato deve mirare alla comprensibilità, alla chiarezza e al rispetto delle peculiarità e delle risorse di ogni lingua ufficiale. In linea di massima occorre quindi perseguire un uso *disciplinato* e *coerente* dei termini stranieri: disciplinato nel senso che la priorità va data alla comprensibilità del testo e al rispetto delle singole lingue ufficiali, coerente in quanto nella misura del possibile l'uso di un neologismo o di un termine tecnico piuttosto che un altro dovrebbe essere coordinato per lo meno *all'interno delle singole unità amministrative*. Più in particolare, questo significa che occorre attenersi tra l'altro ai seguenti principi:

- [51]** a. i termini stranieri vanno per quanto possibile evitati (in particolare negli atti normativi, ma anche, per esempio, nel testo degli interventi parlamentari, salvo che la scelta del termine straniero sia pertinente) e sostituiti con l'equivalente italiano, anche se meno usato nel linguaggio della stampa o della pubblicità; al riguardo si rinvia alle *Raccomandazioni sull'uso degli anglicismi*⁶ e alla pubblicazione *100 anglicismi*⁷ della Sezione di terminologia della Cancelleria federale:

invece di: Al summit dedicato alla «democracy implementation» si è discusso delle conseguenze che l'e-commerce* globalizzato ha sulla «good governance», prendendo spunto dagli interventi di noti opinion leader. I workshop settoriali svoltisi parzialmente online ...

si scriverà: Al vertice dedicato all'attuazione e al perfezionamento della democrazia si è discusso delle conseguenze che il commercio elettronico globalizzato ha sulla buona gestione degli affari pubblici (la cosiddetta «good governance»), prendendo spunto dagli interventi di noti opinionisti. I laboratori settoriali svoltisi parzialmente in linea ...

* Nelle locuzioni inglesi composte dall'abbreviazione e- per il termine electronic (elettronico) premessa ad un sostantivo, la e- come pure l'iniziale del sostantivo si scrivono in lettere minuscole.

- [52]** b. se manca un equivalente italiano, si utilizza il termine straniero tale e quale (evitando di italianizzarlo in modo approssimativo), *tra virgolette se non lemmatizzato* nei principali dizionari (si consulti p. es. l'edizione più recente dello *Zingarelli*), accompagnato da una parafrasi o spiegazione:

... Si tratta di un processo politico di «peer review» (revisione tra pari) che, a intervalli di due anni, passa in rassegna la situazione dei diritti dell'uomo ...

... il cosiddetto «scalping» (strategia di negoziazione in borsa mirata a realizzare guadagni nel brevissimo periodo), un fenomeno che è stato oggetto di vari interventi parlamentari recenti ...

ATTENZIONE: a differenza dei testi in tedesco, dove soprattutto nel caso degli anglicismi la prima lettera della parola figura spesso in maiuscolo, in italiano si usa la minuscola (sempre che ovviamente non si tratti di nomi propri).

6 www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > *Raccomandazioni sull'uso degli anglicismi*

7 www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Pubblicazioni sulla terminologia

- [53]** c. i termini stranieri entrati nell'uso corrente italiano e *lemmatizzati* nei principali dizionari sono generalmente invariabili e *non figurano tra virgolette*:

... Una legislatura caratterizzata da pochi referendum intesi a contestare ...

... ha trovato gli sponsor adeguati ...

... da un attento esame dei curriculum vitae dei candidati ...

... cliccare sui link riportati qui di seguito: ...

- [54]** d. i nomi propri sostantivati conservano generalmente l'iniziale maiuscola:

... la pubblicazione dei testi in Internet* esige una particolare attenzione ...

* maiuscolo anche con funzione aggettivale (cfr. *Zingarelli* 2022)

1.13.2 Denominazioni straniere

- [55]** I nomi di enti, organizzazioni, società, manifestazioni ecc. che non hanno un equivalente ufficiale in italiano sono citati nella lingua originale tra virgolette, accompagnati, a seconda dei testi e dell'ente in questione, da una riformulazione o da una traduzione italiana che ne lasci chiaramente trasparire il carattere officioso:

... Le fondazioni «Stiftung für studentisches Wohnen» e «Fondation Maison pour étudiants» propongono ...

oppure

... Due fondazioni a favore degli alloggi per studenti («Stiftung für studentisches Wohnen» e «Fondation Maison pour étudiants») propongono ...

... la partecipazione alla Commissione di vigilanza delle nazioni neutrali per la Corea («Neutral Nations Supervisory Commission for Korea») ha evidenziato ...

... Il Dipartimento delle costruzioni del Cantone di Appenzello Interno («Bau- und Umweltdepartement») e la «Literarische Gesellschaft»...

Il Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle montagne dell'Hindukush, del Karakorum e dell'Himalaya («International Centre for Integrated Mountain Development ICIMOD») è un centro indipendente ...

Fondata dalla Svizzera, la rete globale «Mountain Forum», che promuove lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna, sostiene un progetto ...

1.13.3 *Tecnicismi*

[56] L'esigenza di precisione ed esattezza del linguaggio ufficiale deve conciliarsi con il principio della chiarezza e comprensibilità. Nella misura del possibile occorre pertanto evitare termini che solo una ristretta cerchia di addetti ai lavori può capire e operare per un equivalente o una parafrasi di immediata intellegibilità. A volte, per la natura del testo o della materia in questione, non è però possibile rinunciare al termine tecnico (p. es. nei testi normativi). In questi casi può essere utile integrare definizioni nel testo⁸, accludere spiegazioni parentetiche alla prima occorrenza del termine oppure corredare il testo di un glossario (cfr. p. es. il messaggio concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione, FF 2010 6059).

1.13.4 *Traslittezzazione e traduzione di toponimi e nomi propri*

[57] Per trascrivere in caratteri latini i nomi di luoghi o di persone scritti in un alfabeto diverso ci si avvale delle norme di traslittezzazione stabilite dalle rispettive normative ISO (ISO 9 per i caratteri cirillici, ISO 233 per quelli arabi, ISO 259 per quelli ebraici, ISO 843 per quelli greci), ricordando che gli esiti non sono gli stessi per ogni lingua. Per i nomi di luoghi o di personaggi storici si usano le traslittezzazioni riportate in enciclopedie e dizionari italiani (cfr. p. es. Enciclopedia Zanichelli o Treccani); per i nomi di luoghi o di persone di particolare attualità, fanno stato le diciture e traslittezzazioni italiane correnti che figurano nelle testate e nei siti Internet più autorevoli:

Il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha incontrato il presidente kazako Kasym-Žomart Tokaev ...

La presidente della Georgia Salome Zourabichvili, eletta nel novembre 2018, ha incontrato ...

[58] In ambito traduttivo occorre inoltre sempre verificare se un nome proprio (soprattutto i toponimi) ha un equivalente italiano:

das Mittelland	=	l'Altopiano (le Plateau)
der Langensee	=	il Lago Maggiore / il Verbano (le lac Majeur)
der Plattensee	=	il Lago Balaton (le lac Balaton)
Aachen	=	Aquisgrana (Aix-la-Chapelle)
Fribourg	=	Friburgo (Freiburg)

8 Per gli atti normativi cfr. DTL (n. marg. 31–33).

Se un toponimo non ha un equivalente italiano, si suggerisce l'uso del toponimo più invalso, p. es., nella Svizzera italiana, quello francese:

... Delémont (Delsberg)
... Neuchâtel (Neuenburg)
... Sion (Sitten)
... Bienne (Biel)

- [59]** In elenchi di tratti stradali o tratte ferroviarie (cfr. per es. allegato all'ordinanza sulle ferrovie) in cui figurano molti toponimi che non hanno un equivalente italiano può risultare opportuno lasciare nella lingua originale anche i toponimi che hanno un equivalente italiano.

1.14 Stati

1.14.1 Grafia

- [60]** Per le denominazioni ufficiali degli Stati (forma estesa e forma abbreviata), la grafia dei relativi aggettivi e il loro ambito d'uso si rinvia alla banca dati TERMDAT⁹.

1.14.2 Paese, Stato, Stato Parte / partecipante, Parte (contraente)

- [61]** Quando sono usati nel senso di nazione, i termini «Paese», «Stato», «Stato/i Parte», Stato partecipante e «Parte / Stato (contraente)» si scrivono con l'iniziale maiuscola:

... l'economia del nostro Paese è entrata in una fase ...
... la concezione federalistica dello Stato poggia su ...
... instaurare uno Stato di diritto ...
... gli Stati Parte alla Convenzione hanno adottato ...
... Le Parti confermano la loro volontà di operare allo sviluppo di programmi ...
... Se l'attuazione del programma è impedita da una causa di forza maggiore, le Parti contraenti dell'Accordo ...

⁹ www.termdata.ch, Raccolta POG22. Per visualizzare tutte le schede, selezionare la raccolta POG22 dalla ricerca avanzata di TERMDAT (senza attivare l'opzione «dai priorità»). Qualora divergano da quelle utilizzate nei testi di natura diplomatica (secondo la lista DFAE-DDIP, *Lista delle denominazioni degli Stati*, 2021), le denominazioni da impiegare per i testi pubblicati dal CPU sono contrassegnate con la seguente nota d'uso: *vincolante per i testi RU, RS, FF*

... il Consiglio federale ha deciso di aumentare l'aiuto ai Paesi in sviluppo* ..

* Il termine *Paese in sviluppo* designa più propriamente la fase a cui ci si riferisce, giacché *Paesi in via di sviluppo* denota, a rigor di termini, una situazione in cui non ci si trova neppure ancora nella fase dinamica dello sviluppo.

1.14.3 Aree geografiche

[62] Vi sono aree geografiche designate con diverse denominazioni (America meridionale, America del Sud; Europa dell'Est, Europa orientale, l'Est europeo), nessuna delle quali è ufficiale. Per evitare confusioni, all'interno del medesimo testo si userà sempre la stessa denominazione.

Riportiamo alcune di queste denominazioni:

L'Occidente
L'Europa dell'Est*
L'Europa nord-occidentale
L'America del Sud* / latina
Il Medio / Vicino / L'Estremo Oriente
Il Sud-Est* asiatico
I Paesi centroeuropei
Il Nord* Africa
Il Sud* della Francia
La Svizzera italiana / tedesca / francese/romanda / romancia ¹
¹ Si scriverà lo Svizzero italiano / tedesco / francese/romando per indicare la persona, e lo svizzero tedesco per indicare la lingua.

* I punti cardinali hanno l'iniziale maiuscola se denotano una regione geografica e se preceduti dall'articolo (andare al Nord **ma** andare verso nord).

[63] **ATTENZIONE:** Palazzo federale Est, Palazzo federale Ovest (perché considerati nomi propri) **ma** ala est o facciata sud di Palazzo federale.

1.15 Note

Le note servono per inserire commenti, chiarimenti, ulteriori spunti o riferimenti bibliografici che appesantirebbero od ostacolerebbero la lettura se figurassero nel corpo del testo. Nei testi normativi sono di regola ammesse soltanto note di riferimento; negli altri testi, la quantità di note dipende dalla complessità della trattazione, dall'importanza della materia e dal tipo di testo. Se le note apportano solitamente utili informazioni complementari, occorre pure considerare che ogni nota incide sull'unità e sulla coerenza del testo (troppe note o note troppo lunghe ne pregiudicano l'intelligibilità) e che il testo principale deve restare semanticamente auto-sufficiente (il contenuto della nota rispetto al testo deve dunque essere marginale).

1.15.1 Richiami di nota

[64] Le note sono solitamente collocate a piè di pagina e numerate con cifre arabe in ordine crescente indipendentemente dalle pagine o dai capitoli (anche negli atti normativi).

Si rinvia a una nota apponendo il corrispondente numero immediatamente dopo la parola o al termine della frase a cui si riferisce e prima di eventuali segni di punteggiatura (es. 1 e 2).

Quando si citano atti normativi, messaggi, rapporti ecc. il richiamo di nota contenente il rinvio alla *Raccolta ufficiale delle leggi federali* (RU), alla *Raccolta sistematica del diritto federale* (RS) o al *Foglio federale* (FF) è collocato dopo la data (es. 3 e 4).

Nel caso di citazioni, il richiamo di nota va collocato dopo le virgolette (es. 6).

Il numero della nota è posto in apice, con corpo ridotto, senza parentesi.

1	... secondo un principio più volte confermato dalla giurisprudenza ¹ , la lingua ...
2	... Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ciò è conforme alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ¹ .
3	... nella legge del 20 giugno 1997 ¹ sulle armi ...
4	... nel nostro messaggio del 15 marzo 1999 ¹ concernente ... abbiamo ...

5	... nel recente messaggio sulla politica estera ¹ il Consiglio federale ...
6	... affermando che «... previsto dal diritto vigente» ¹ ...

[65] Soprattutto nei testi di una certa mole (messaggi, rapporti), è auspicabile che i numeri delle note corrispondano nelle differenti versioni linguistiche. Può tuttavia capitare che talune note si giustificano soltanto in una o due lingue oppure che la traduzione esiga una precisazione in nota. Per mantenere il parallelismo, è opportuno nel primo caso inserire ugualmente la nota corredandola però di un'adeguata spiegazione (es. 1), nel secondo inserire una nota con un simbolo che non incide sulla numerazione (es. 2):

1	... effettuato adeguamenti terminologici ²⁵ ...
2	... disciplina la caratterizzazione* delle ...
<hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>²⁵ Concerne soltanto il testo tedesco.</p> <p>* Nell'avamprogetto era stato usato il termine «etichettatura», risultato poi poco ...</p>	

1.15.2 Testi delle note

[66] Le note sono parte integrante del testo e costituiscono nel loro insieme un microtesto unitario; si deve pertanto garantire la coerenza e l'uniformità delle modalità di rinvio e delle convenzioni adottate nelle note.

Come per i testi tra parentesi, anche per i testi in nota si usano formulazioni più stringate e grafie abbreviate (v. [n. 1.11 Parentesi e barra, lett. b](#)).

Se consiste esclusivamente in un riferimento alla RS, alla RU o al FF, la nota non comporta punto finale (v. anche riquadro esempi del [n. 2.2.2 Rimandi ad altri testi ufficiali](#) e [n. 2.2.4 Rimandi a siti web](#)):

... previsto da diverse disposizioni¹ della medesima legge ...

... come già illustrato in dettaglio², l'avamprogetto ha suscitato reazioni in parte discordanti ...

... secondo l'articolo 45 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione ...

¹ P. es. art. 25 cpv. 3 e art. 30–35 LFC.

² V. n. 3.2.2.

³ RS **172.010**

1.16 Enumerazioni

[67] La frase introduttiva che coordina più elementi di un'enumerazione (requisiti, compiti, condizioni ecc.) termina con i due punti.

[68] Idealmente, ogni elemento dell'elenco coordinato inizia con la minuscola (anche se nelle altre versioni linguistiche è usata la maiuscola) e termina con un punto e virgola, indipendentemente dai segni utilizzati per distinguere il singolo elemento (lettere, numeri o trattini), anche se ogni elemento intermedio forma una frase compiuta o consta di più frasi separate da un punto:

Gli obiettivi principali perseguiti dall'iniziativa sono:

- a. ristabilire la parità di trattamento ...;
- b. offrire maggiore sicurezza ...;
- c. predisporre le misure

L'articolo 4 paragrafo 1 lettere b e c della Convenzione (divieto di profitto) rientra in parte nelle seguenti disposizioni della legge sui trapianti e della legge sulla ricerca umana:

- la legge sui trapianti vieta all'articolo 6 capoverso 1 di concedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana. Occorre escludere l'acquisto o la vendita di organi, tessuti o cellule in quanto tali;
- sia la donazione illegale sia il prelievo illegale secondo gli articoli 6 capoverso 1 e 7 capoverso 1 lettera b della legge sui trapianti sono considerati delitti (cfr. art. 69 cpv. 1 lett. a e b della legge sui trapianti).

[69] Per l'interpunzione all'interno delle enumerazioni nei testi normativi si applicano le regole previste dalle DTL (n. marg. 83–88).

ATTENZIONE: negli *atti normativi* l'uso dei due punti all'interno delle enumerazioni è ammesso soltanto nell'articolo definitorio (es. 1). Negli altri casi, i due punti non si utilizzano, anche se presenti nelle altre versioni linguistiche (salvo nel caso in cui nel testo italiano in vigore siano già utilizzati e sia pertanto opportuno garantire la coerenza interna al testo). Se necessario i due punti sono sostituiti dalla virgola e, ove opportuno, l'ordine degli elementi della frase va modificato (es. 2):

1	<p>Art. 4 Definizioni</p> <p>¹ Ai sensi della presente legge si intende per:</p> <p>a. <i>medicamenti</i>: i prodotti di origine chimica o biologica [...];</p> <p>b. <i>dispositivi medici</i>: i prodotti, compresi strumenti, [...];</p>
2	<p>b. [...] als jährlicher Höchstbetrag werden anerkannt:</p> <p>1. für eine allein lebende Person: 16 440 Franken in der Region 1, 15 900 Franken in der Region 2 und 14 520 Franken in der Region 3;</p> <p>b. [...] l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:</p> <p>1. 16 440 franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella regione 3 per le persone che vivono sole;</p>

Dopo l'enumerazione (fanno eccezione i dispositivi di decisioni, gli ingressi dei testi normativi e alcune disposizioni dei Codici) la frase introduttiva non prosegue (cfr. DTL n. marg. 90).

2. Rimandi e citazioni

2.1 Rimandi intratestuali

[70] Nei *testi descrittivi* (messaggi, rapporti ecc.) i rimandi intratestuali servono a collegare varie parti del medesimo testo per evitare ripetizioni, per facilitare la comprensione di talune argomentazioni o per sopperire agli inconvenienti di un'organizzazione complessa dei testi di una certa mole. La loro importanza e la loro necessità dipendono dalla natura e dall'entità del testo. Possono essere integrati nella frase, messi tra parentesi, oppure figurare in una nota in calce.

Quando si rinvia a una o più unità di partizione (es. 1–3) non occorre esplicitare che ci si riferisce al testo presente né aggiungere precisazioni quali «supra», «infra» ecc. perché risulta ovvio dal contesto. Si rinvia semplicemente al numero¹⁰ o al titolo del capitolo e non alla pagina. La precisazione può invece essere opportuna in assenza di rinvii ad un'unità di partizione (es. 4):

1	... Come rilevato nel numero 3.4, la Commissione ...
2	... Come rilevato precedentemente (v. n. 3.4), la Commissione ...
3	... e sono pertanto comprese – almeno in parte – nella popolazione residente permanente ²¹ ...
	²¹ V. n. 3.2.
4	... Per i motivi precisati nella parte generale del presente messaggio, si è ritenuto ...

[71] Negli *atti normativi* è sufficiente indicare l'unità di partizione interessata senza precisare «della presente legge» (es. 1), sempre che l'immediato contesto non contenga rimandi ad altri atti normativi e la precisazione sia necessaria per evitare equivoci (es. 2; cfr. DTL n. marg. 100 e 101), e senza usare espressioni come «qui sopra», «successivamente» ecc.:

1	... le persone di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2 sono tenute a ...
2	Il diritto d'accesso delle persone interessate [...] è escluso dal momento in cui è stata effettuata una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 della presente legge o l'articolo 305 ^{ter} capoverso 2 CP fino al momento [...]

10 Per i rimandi interni nei messaggi si veda anche la *Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale*, capitolo IV, Regole formali, «Rimandi».

2.2 Rimandi intertestuali

2.2.1 Rimandi ad atti normativi

[72] Per i rimandi a un atto normativo o a un suo articolo si cita il titolo abbreviato (in sua mancanza, quello completo) con la data e si pone il riferimento alla RS *in nota* con il numero in grassetto e senza punto finale (es. 1 e 2) oppure *tra parentesi* con il numero in corsivo (p. es. nei testi descrittivi; es. 3):

1	... Secondo il principio sancito nella legge del 9 ottobre 1992 ¹ sul diritto d'auto- re, ...
2	... secondo quanto stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (art. 2 dell'ordinanza dell'UFAS del 7 agosto 2018 ² concernente il progetto pilo- ta «Optima»).
3	... è retta dall'articolo 8 dell'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RS 232.111). _____
	¹ RS 231.1
	² RS 831.201.73

Per i rimandi negli *atti normativi* si vedano anche le DTL (n. marg. 102–123).

Se l'atto normativo è già stato citato *nel corpo del testo* e alla prima occorrenza ne è stata indicata l'abbreviazione, si usa quest'ultima per il rimando:

... procedura già prevista dal legislatore (cfr. art. 23, 25 e 28–30 LAVS, nonché
art. 15 cpv. 2 Cost.).

... Le derrate alimentari secondo l'articolo 4 capoverso 1 LDerr ...

[73] Nel *corpo del testo*, le unità di partizione degli atti normativi (titolo, capitolo, sezione, articolo, capoverso, lettera ecc.) si scrivono con l'iniziale minuscola, per esteso e senza virgola di separazione (es. 1).

Se menzionato, il titolo dell'unità di partizione di un atto normativo è riportato tra parentesi con l'iniziale maiuscola (es. 2):

1	... I cittadini di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c numero 1 LAVS ...
2	Nella sezione 1 (Gestione della foresta) del capitolo 4 (Cura ed utilizzazione della foresta) sono disciplinati i principi della gestione, ...

[74] Tra *parentesi, in nota o nelle tabelle*, le unità di partizione sono scritte nella loro forma abbreviata senza virgola di separazione.

... (art. 5a* cpv. 2 e 6 cpv. 1 lett. a* LAVS) ...

* Le lettere che identificano gli articoli intercalari sono scritte in corsivo; in tondo quelle che designano sottopartizioni di articoli.

ATTENZIONE: si noti l'uso della virgola nei rimandi ad atti normativi: la virgola non figura tra art. e cpv., tra cpv. e lett. e tra lett. e n.; nelle indicazioni metatestuali degli atti modificatori precede invece *rubrica, frase introduttiva, periodo, trattino* poiché in questi casi si spezza l'ordine usuale della serie (v. esempi del [Modello di atto modificatore, n. 11.3](#)):

Art. 54 cpv. 3 lett. a e c

Art. 69, rubrica, e cpv. 1 lett. a–c^{bis}

Art. 11, rubrica, nonché cpv. 2, frase introduttiva, e lett. e

Per evitare confusioni, negli elenchi di articoli e capoversi può essere opportuno ripetere «articolo» o «capoverso»:

... (art. 1 cpv. 2 lett. a n. 1 e **art.** 3 LAVS) ...

oppure

... (art. 1 cpv. 2 lett. a n. 1 e **cpv.** 3 LAVS) ...

ATTENZIONE: il titolo di alcuni vecchi atti normativi (v. esempi) presenta una forma arcaica in cui la preposizione semplice non si unisce all'articolo. Nei rimandi di necessaria precisione formale, la forma arcaica va mantenuta se figura nella versione originaria pubblicata nella RU:

Legge federale **su la** cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Legge federale **su l'**assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

[75] In caso di rimandi ad atti normativi internazionali, comunitari o unionali si segue la terminologia dell'atto in questione relativa alle unità di partizione (p. es. paragrafi, commi ecc.).

Per la citazione di atti dell'UE si vedano le DTL (n. marg. 124–149).

2.2.2 *Rimandi ad altri testi ufficiali*

[76] Per rimandare ad altri testi ufficiali, per esempio a quelli pubblicati nel FF, nella RU, nella Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale (DTF) o nella Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC), oppure per rimandare al Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale (Boll. Uff. S / N), si inserisce un rinvio fra parentesi o una nota con l'abbreviazione ufficiale della pubblicazione in questione.

Nei rimandi al FF e alla RU¹¹, dopo l'abbreviazione si inseriscono, nell'ordine:

- l'anno;
- il numero della prima pagina del testo cui ci si riferisce, se si tratta di un testo pubblicato prima del 2021¹²; il numero del documento, se si tratta di un testo pubblicato dopo il 1° gennaio 2021;
- le pagine interessate, quando si rimanda soltanto a una parte specifica del testo. Per i testi pubblicati nel FF **prima** del 2021, il numero delle pagine è preceduto da «in particolare» (v. nota 2 nel riquadro degli esempi); in questi casi il rimando alla prima pagina del testo va riportato anche se le altre versioni linguistiche riportano soltanto il numero della pagina specifica (p.es. in DE: BBl **2017** 3582; in IT: FF **2017** 3245, in particolare 3276). Per i testi pubblicati nel FF **dopo** il 1° gennaio 2021, le pagine interessate sono precedute da pag./pagg.

Se si rinvia a più testi pubblicati nello stesso organo di pubblicazione e nello stesso anno, si indicano: per i testi anteriori al 2021, i numeri di pagina di ogni testo separati da virgola (v. nota 3 nel riquadro degli esempi) e per i testi a partire dal 2021 i relativi numeri di documento separati da virgola, senza ripetere l'anno (v. nota 4).

11 Cfr. www.bk.admin.ch > Sostegno al Governo > Accompagnamento legislativo > Tecnica legislativa > Nuova forma dei rimandi al FF e alla RU.

12 Nella RU, i numeri di pagina dei testi nelle tre versioni linguistiche divergono nelle edizioni anteriori al 1973, corrispondono invece a partire dal 1973 fino al 2020; nel FF invece i numeri di pagina divergono nelle tre versioni fino al 2020 incluso.

Se si rimanda a più testi pubblicati nello stesso organo di pubblicazione ma in anni diversi, gli anni sono separati da punto e virgola (v. nota 5 nel riquadro degli esempi).

Il punto e virgola è utilizzato anche per rimandare a pubblicazioni differenti (v. nota 6 del riquadro degli esempi).

Come mostrano gli esempi, l'anno del FF, della RU e del Boll. Uff., come pure il riferimento al numero della RS e al numero delle DTF sono scritti in corsivo nel rinvio fra parentesi inserito nel corpo del testo e in grassetto in nota:

... come più volte ribadito (cfr. rapporto del 3 marzo 1997¹ sulla ...) ...
 ... precisate tra l'altro nel messaggio del 5 aprile 1999 (FF 1999 1129) ...
oppure
 ... precisate tra l'altro nel messaggio del 5 aprile 1999² ...
 ... secondo l'ordinanza del 24 febbraio 2021 (RU 2021 110) ...
 ... il Consiglio federale ha prorogato le misure di blocco di valori patrimoniali³ ...
 ... come esposto nel messaggio del 5 marzo 2021 ... e sancito nel disegno di modifica della legge ...⁴
 ... confermata per altro dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 118 la 245) ...
 ... l'ordinanza sull'energia (RS 730.01) ha subito ultimamente diverse modifiche⁵ ...
 ... nella pertinente legge⁶ recentemente approvata dal Parlamento ...
 ... sottolineato anche in sede di dibattiti parlamentari⁷ ...

¹ FF **1997** III*¹ 234

² FF **1999** 1129, in particolare*² 1145–1160

³ RU **2019** 11, 13

⁴ FF **2021** 623 pagg. 7 e 32–35, 624 pag. 15

⁵ RU **2000** 256, 580; **2001** 233

⁶ RS **813.0**; FF **2001** 5397

⁷ Boll. Uff. **1999** S*³ 158–160

*1 Si rinvia al volume del FF soltanto fino al 1997.

*2 La precisazione «in particolare» deve figurare anche se è assente nelle altre versioni linguistiche.

*3 L'anno è seguito dall'indicazione della Camera interessata (S / N).

- [77]** Per rinviare a *interventi parlamentari* occorre citare, nell'ordine seguente, il tipo d'intervento, l'autore (cognome, ev. nome se vi sono casi di omonimia), il numero e il titolo per esteso senza virgolette, salvo nel caso in cui il titolo dell'intervento contenga segni di interpunzione (anche se nella lingua originale l'intervento è citato diversamente):

... i lavori relativi al postulato Steiert 13.3303 Valutare meglio l'efficienza del sistema svizzero della ricerca e dell'innovazione sono proseguiti ...

... come chiesto nella mozione della CTT-S 13.3663 Garantire il finanziamento e armonizzare la procedura di ordinazione per il traffico regionale viaggiatori, il Consiglio federale ...

Con l'iniziativa parlamentare 17.400 Cambiamento di sistema nell'imposizione della proprietà abitativa, depositata dalla Commissione* dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati il 2 febbraio 2017, ...

... ha adottato il postulato Arslan 19.3378 «Protezione del clima. Come può la Svizzera raggiungere entro il 2030 il saldo netto di zero emissioni di gas serra?».

* Quando è utilizzata la denominazione completa della commissione, questa figura fra virgole dopo il titolo dell'intervento parlamentare (cfr. Promemoria per la redazione della versione italiana del Rapporto Mozioni e postulati¹³, n. 4.2 lett. D).

In nota, fra parentesi e negli elenchi (fatta eccezione per gli elenchi nella lettera accompagnatoria di un messaggio) si segue lo stesso ordine; il tipo d'intervento è indicato con la sua abbreviazione ufficiale:

... L'intervento parlamentare depositato (Po. Müller 17.3401 Preparare l'agricoltura svizzera per il futuro) ...

- [78]** Abbreviazioni degli interventi parlamentari e di altri oggetti:

Domanda (nell'ora delle domande in CN)	Dmd.
Interrogazione (ordinaria)	I
Interpellanza	Ip.
Postulato	Po. [P*]
Mozione	Mo. [M*]

Iniziativa parlamentare	Iv. Pa.
Iniziativa cantonale	Iv. Ct.
Iniziativa popolare	Iv. Pop.
Petizione	Pet.

* Negli elenchi di interventi parlamentari (p. es. lettera accompagnatoria dei messaggi del CF).

... Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:

2017 M 17.3855	Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei (N 28.9.2017, Föhn; S 11.12.2017, N 7.6.2018)
2017 M 17.3843	Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei (S 28.9.2017, Flückiger-Bäni; N 15.12.2017, S 27.9.2018)

2.2.3 Rimandi ad altri testi

[79] Si applicano in generale le regole relative ai riferimenti bibliografici.

[80] Quando *nel corpo del testo* si rimanda a testi dell'Amministrazione non disponibili in lingua italiana si fornisce una traduzione di massima che esplicita la tematica, seguita (tra parentesi e virgolette) dal titolo della versione originale (es. 1). In questo caso non è necessario precisare che il testo è disponibile soltanto in una lingua.

Se il testo cui si rimanda è disponibile sia in tedesco che in francese, lo si può precisare mediante l'indicazione «disponibile anche in franc.» o «disponibile anche in ted.» (es. 2). Per i testi destinati a un vasto pubblico (p.es. le Spiegazioni di voto) riportare il titolo delle due versioni.

Se il rimando è *in nota*, la traduzione di massima figura nel testo e il titolo originale è riportato nella nota (es. 3):

1	La perizia di Christian Keuschnigg sull'analisi degli effetti dell'efficienza, della distribuzione e della crescita dovuti a un sistema fiscale svizzero orientato al futuro e alla crescita («Ein zukunfts- und wachstumsorientiertes Steuersystem für die Schweiz: Analyse der Effizienz-, Verteilungs- und Wachstumswirkungen»), pubblicata nell'ottobre del 2007, ...
---	---

2	... pertinenti istruzioni del 20 gennaio 2022 che disciplinano l'accesso ai corapporti relativi agli affari del Consiglio federale («Weisungen der GPK der eidg. Räte über die Massnahmen zum Geheimschutz»); www.parlament.ch > Organe > Aufsichtskommissionen > GPK > Grundlagenpapiere / Informationsrechte (stato: 5.11.2020) (disponibile anche in franc.).
3	... come dimostrano le analisi statistiche sulla ripartizione dei mandati in Parlamento ¹ , ... <hr/> ¹ Cfr. <i>Legislaturüberblick 1995–1999</i> , pag. 15, Anhang A, «T3.11 Nationalratswahlen 1995 (und 1991): Mandatsverteilung nach Kantonen, Parteien und Geschlecht».

2.2.4 Rimandi a siti web

[81] Per rimandare in nota a un sito o a un indirizzo Internet si forniscono l'indirizzo di base e le varie rubriche in successione precedute e seguite dal simbolo «>». Prima e dopo il simbolo «>» va inserito uno spazio. In linea di massima, evitare l'indirizzo URL, che nel tempo potrebbe non essere più attivo. In entrambi i casi (indirizzo di base o indirizzo URL), la nota non comporta punto finale (es. 1 e 2).

Se nel testo di partenza si precisa la data della consultazione di un documento o di contenuti audiovisivi disponibili in rete («Stand am» o «zuletzt abgerufen am»), riportare l'informazione nel testo italiano aggiungendo tra parentesi l'indicazione (stato: [data]) (es. 3) o (consultato da ultimo il: [data]) (es. 4):

1	¹ www.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione
2	² https://www.un.org/fr/our-work/documents
3	³ Cfr. rapporto della SEM del 27 lug. 2018 «Projet-pilote: Saisie et évaluation des supports de données électroniques avec consentement des requérants d'asile. Rapport Final», pag. 10; www.sem.admin.ch . > Pubblicazioni & servizi > Rapporti (stato: 15 sett. 2021).
4	⁴ RTS (2018). Jean-Claude Juncker somme la Suisse de conclure un accord avec l'UE: https://www.rts.ch/info/suisse/9841552-jeanclaude-juncker-somme-la-suisse-de-conclure-un-accord-avec-lue.html (consultato da ultimo il: 1° ott. 2021).

2.2.5 Citazioni

[82] Se pare opportuno inserire nel testo elementi tratti direttamente dal testo di cui si discorre, l'elemento citato è posto tra virgolette basse «...» (dette anche francesi) e, se a sua volta contiene virgolette, si utilizzano quelle inglesi, «...""...» (v. anche [n. 1.6 Virgolette](#)). A livello linguistico possono presentarsi i seguenti casi:

- a. il testo citato è stato pubblicato anche in italiano: in questo caso lo si trascrive letteralmente ponendolo *tra virgolette* e indicando in nota la fonte senza specificare che si tratta di una traduzione. Se tale traduzione pone problemi perché inesatta si può modificare il testo purché l'intervento sia segnalato tra parentesi quadre (p. es. [recte: ...], oppure [ora denominato ...]) (es. 1);
- b. il testo citato non è reperibile in italiano o non esiste in italiano: lo si traduce apponendo tra parentesi l'indicazione (trad.) (es. 2, nota 2). Può però capitare che il brano citato possa essere facilmente riassunto o riformulato poiché più che le parole contano i contenuti; in tal caso è lecito tradurre liberamente omettendo le virgolette e l'indicazione:

1	<p>... «Le aziende agricole che fanno un uso profilattico di antibiotici nella de- tenzione di animali o il cui sistema di riproduzione [recte: produzione] ren- de necessario ...»¹</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>¹ FF 2019 1001, in particolare 1010</p>
2	<p>... come sottolineato nel dibattito al Consiglio degli Stati, «sui mercati sviz- zero ed europeo sono disponibili oltre 500 000 dispositivi medici»². ...</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>² Boll. Uff. 2019 S 31 (trad.)</p>

2.2.6 Riferimenti bibliografici

[83] I riferimenti bibliografici si fanno mediante *rimandi in nota* ad opere scientifiche (monografie, studi, rapporti scientifici ecc.). Di norma, il riferimento è ridotto all'essenziale:

[nome per esteso o iniziale] [cognome dell'autore], [titolo, solitamente in caratteri corsivi, ma tra virgolette e in tondo se è un contributo a un'opera collettiva; in tal caso, il titolo dell'opera collettiva figura in corsivo], [luogo di pubblicazione], [anno], [volume], [pagina, abbreviata con pag.]. Tra il luogo di pubblicazione e l'anno non

si mette la virgola. Si tralasciano l'editore, il numero dell'edizione e altri dati se non necessari (es. 1).

- [84]** Se il testo in questione non è in italiano e non ne esiste una traduzione italiana, si cita il titolo originale; la città di pubblicazione e gli altri elementi del riferimento bibliografico (p. es. vol., pag., segg. ecc.) sono invece in italiano (es. 2 e 3):

1	¹ Per maggiori ragguagli cfr. R. Sacco, «Azione, pensiero, parola nella creazione del diritto», in J. Visconti (a. c. di), <i>Lingua e diritto. Livelli di analisi</i> , Milano 2010, pagg. 21–41.
2	² Fritz Gygi, <i>Wirtschaftsverfassungsrecht</i> , Berna 1981, pag. 117 segg.
3	³ Si veda Andrea Büchler/Nadja Herz/Martin Bertschi, in: <i>FamKomm Eingetragene Partnerschaft</i> , Berna 2007, Allg. Einl. IV, «Die Entstehung des Partnerschaftsgesetzes», n. 1–5; Michel Montini, «Eingetragene Partnerschaft – Abschluss, Auflösung, Wirkungen», n. 11 segg., <i>LGBT Recht</i> , Basilea 2015.
4	⁴ Tripet Cordier Florent, «Art. 152», in: Graf Martin, Theler Cornelia, von Wyss Moritz, <i>Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung. Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13.12.2002</i> , Basilea 2014, pag. 1044.

- [85]** Se in bibliografie particolarmente lunghe o in citazioni in nota particolarmente numerose e complesse i riferimenti bibliografici sono strutturati in modo diverso nella lingua originale, è possibile derogare alle norme grafiche anzidette (in particolare all'uso del corsivo e delle virgolette) se la loro applicazione comporta un onere sproporzionato (v. es. a pag. 109 in OMNIA)¹⁴.

- [86]** In testi di una certa mole con frequenti riferimenti bibliografici può essere indicato l'uso del sistema di riferimento autore-data, sia nel caso in cui i rimandi siano integrati direttamente nel testo (senza nota in calce), sia che figurino in nota. In entrambi i casi si limitano all'autore, all'anno di pubblicazione e alla pagina. Nel caso in cui si utilizzi tale sistema, una bibliografia finale elenca poi tutti i riferimenti in ordine alfabetico per autore:

... grazie alla quota relativamente elevata di laureati immigrati (cfr. Sheldon 2012, 15–18) ...

... rimasto sinora incontestato (per maggiori ragguagli cfr. Bobbio 1994, 95–112) ...

¹ Gygi 1981, pag. 117 segg.

¹ Cfr. Sheldon 2012, pagg. 15–18.

[87] Elenco delle abbreviazioni più usate nei riferimenti bibliografici¹⁵:

a c. di	a cura di
AA. VV.	autori vari
cap.	capitolo
cfr.	confronta
corr.	corretto
diss.	dissertazione
ed.	edizione / editore
et al.	et alii (e altri)
fig.	figura (per diagrammi, elenchi, schemi e simili)
ibid.	ibidem (nello stesso passo)
ill.	illustrazione (per immagini simili a fotografie)
infra	nel seguito del testo
loc. cit.	loco citato (passo citato)
op. cit.	nell'opera citata
pag. / pagg.	pagina / pagine
supra	precedentemente, più sopra
trad.	traduzione
vol. / voll.	volume / volumi

15 Per ulteriori abbreviazioni in questo ambito si veda per esempio Marina Beltramo, Maria Teresa Nesci, *Dizionario di stile e scrittura*, Bologna 2011, pag. 920 segg.

3. Realia

3.1 Abbreviazioni, denominazioni abbreviate e sigle

[88] Nelle presenti Istruzioni s'intende per:

abbreviazioni: in genere le forme ridotte di scrittura di uno o più termini linguistici ottenute col troncamento della parte finale o con l'eliminazione di altre parti della parola (es. «art.» per articolo) oppure unendo singoli elementi dell'espressione in questione (es. «LAMal» per legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie);

denominazioni abbreviate: la sostituzione di un'espressione composta di più termini con un'espressione più breve generalmente ottenuta eliminando taluni termini dell'espressione originale (es. «Cancelleria federale» per Cancelleria federale svizzera);

sigle: le abbreviature di una o più parole che costituiscono il nome di un ente o un'organizzazione e simili e generalmente ottenute con le iniziali del termine composto (per es. «CaF» per Cancelleria federale).

3.1.1 Uso

[89] Le abbreviazioni, le denominazioni abbreviate e le sigle servono in generale per rendere più scorrevole un testo, per evitare di ripetere lunghe espressioni ricorrenti e talvolta per risparmiare spazio. Bene accette nei regolamenti tecnici, esse vanno invece usate con parsimonia nei testi brevi, nei testi divulgativi o nella corrispondenza.

[90] L'uso di titoli abbreviati e abbreviazioni negli *atti normativi* è disciplinato nelle DTL (cfr. n. marg. 10–20).

Per l'uso di formulazioni abbreviate in tutti gli *altri testi* ci si attiene ai principi seguenti:

[91] a. le *sigle* e le *abbreviazioni* entrate ormai nell'uso corrente possono essere utilizzate senza essere esplicitate alla prima occorrenza, purché il contesto e la natura del testo escludano qualsiasi confusione;

FFS, ONU, NATO, UE, USA, ...

AVS, PMI, GU, DNA, ...

- [92]** Le *sigle ufficiali* e le *abbreviazioni dei titoli degli atti normativi* si introducono nel corpo del testo apponendole semplicemente tra parentesi alla prima occorrenza:

... aggregati al nuovo Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) ...

... retto dalla legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione (LFC) ...

- [93]** b. le *denominazioni abbreviate* utilizzate nel corpo del testo, siano esse ufficiali o appositamente coniate, sono messe fra parentesi alla prima occorrenza (anche nel caso in cui nelle altre versioni linguistiche siano esplicitate unicamente in un elenco finale di abbreviazioni) affinché siano chiaramente associate al concetto a cui si riferiscono:

... La remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) è uno strumento della Confederazione avente lo scopo di promuovere la produzione di elettricità. ...

- [94]** Se ad hoc, le *denominazioni abbreviate* sono introdotte specificando tra parentesi «di seguito», «qui appresso» o «detto qui di seguito»; in tal caso è preferibile usare l'iniziale maiuscola e le virgolette, soprattutto se la denominazione abbreviata è un sostantivo (p. es. Commissione, Ufficio, Organo ecc.):

... ha istituito una commissione paritetica (detta qui di seguito «Commissione») incaricata ...

... gli uffici federali gestiti con mandato di prestazioni e preventivo globale (qui appresso «Uffici GEMAP») ...

- [95]** c. non è ammesso coniare formulazioni abbreviate di espressioni, nomi e titoli di cui già esiste un'abbreviazione, una sigla o una denominazione abbreviata ufficiale. Per quanto riguarda le sigle ufficiali delle unità amministrative della Confederazione e le abbreviazioni dei titoli degli atti normativi federali fanno stato la banca dati TERMDAT¹⁶, rispettivamente la pubblicazione nella RU.

- [96]** d. se non esiste un'abbreviazione ufficiale o una sigla ufficiale dell'espressione, del nome o del titolo che si vuole abbreviare è sconsigliato creare abbreviazioni o sigle ad hoc per evitare che si assista alla proliferazione di abbreviazioni non ufficiali e si crei confusione tra le abbreviazioni coniate ad hoc e le abbreviazioni ufficiali che potrebbero essere introdotte successivamente. Per i titoli degli *atti normativi* la creazione di abbreviazioni ad hoc non è ammessa. Si ricorre quindi piuttosto a denominazioni abbreviate:

... nell'ordinanza del 13 maggio 1996 sulla formazione e il riconoscimento dei capitecnici delle imprese di trasporto a fune (qui di seguito «ordinanza relativa alla formazione dei capitecnici»; RS 743.123) ...

Il Gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione (qui appreso «Gruppo di lavoro Anticorruzione») coordina a vari livelli ...

- [97]** e. per le sigle di organizzazioni o programmi dell'ONU si ricorre alla sigla ufficiale in italiano se esiste; in caso contrario, si utilizza la sigla inglese¹⁷.

3.1.2 Grafia

- [98]** Per la grafia delle abbreviazioni di atti normativi e delle sigle di unità amministrative, nonché di organizzazioni nazionali e internazionali, ci si attiene alla forma ufficiale rispettando quindi le maiuscole e le minuscole:

LAgr, LAMal, LEne, UFIT, SECO, ComCom, NATO, fedpol*, armasuisse*, Swissmint

* V. [n. 1.4 Maiuscola lett. d](#)

- [99]** Qui appresso si riportano l'elenco delle abbreviazioni utilizzate per specificare la tipologia di atto normativo (Tab. 1) nonché un elenco indicativo delle abbreviazioni più usate nei testi ufficiali (Tab. 2):

17 Cfr. Denominazioni delle istituzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali.

Tabella 1

AP-[abbreviazione dell'atto]	avamprogetto
D-[abbreviazione dell'atto]	disegno
DF	decreto federale
DCF	decreto del Consiglio federale
L	legge
LF	legge federale
O	ordinanza
OAF	ordinanza dell'Assemblea federale
OE	ordinanza d'esecuzione
P-[abbreviazione dell'atto]	progetto
PP-[abbreviazione dell'atto]	progetto preliminare
n[abbreviazione dell'atto]	atto adottato non ancora in vigore*
vCost.	Costituzione federale del 29 maggio 1874
Acc.	accordo
Conv.	convenzione
Prot.	protocollo

* Quando il titolo e l'abbreviazione di un atto normativo in vigore e di un atto adottato dalle Camere ma non ancora entrato in vigore coincidono (può essere il caso in una revisione totale), per evitare confusioni tra i due testi, l'abbreviazione del nuovo atto normativo è preceduta da una n minuscola (p. es.: nLPD).

Tabella 2

all.	allegato / allegati
art.*1	articolo / articoli
Boll. Uff.*1	Bollettino ufficiale
ca.	circa
cap.	capitolo / capitoli
cfr.	confronta
circ.	circolare / circolari
cit.	citato / citati
cma / cmi	comma / commi
consid.	considerando / considerandi
cpv.*1	capoverso / capoversi
Ct.	Cantone / Cantoni
Dip.	dipartimento / dipartimenti
disp. fin.*1	disposizione/i finale/i
disp. trans.*1	disposizione/i transitoria/e
ecc. *3	eccetera
fr.	franco / franchi
franc.	francese (lingua)
gen., feb., mar. ecc.	per i nomi dei mesi
ingr.	ingresso / ingressi
it.	italiano (lingua)
lb.	libro
lett.*1	lettera / lettere
mio./mia.	milioni / miliardi
mod.	modifica / modifiche
n. marg.	numero/i marginale/i
n.*1+*4	numero / numeri
p. es.	per esempio
pag./pagg.	pagina / pagine

par.	paragrafo / paragrafi
per.* ¹	periodo / periodi
pt.	parte / parti
seg. / segg.* ²	seguente / seguenti
sez.* ¹	sezione / sezioni
ted.	tedesco (lingua)
tit.	titolo / titoli
v.	vedi (rinvio)

*¹ Se tra parentesi o in nota, si scrivono sempre in forma abbreviata.

*² Nel caso si rinvii a più articoli si scriverà: secondo gli articoli 21–25 **ma** secondo l'articolo 20 e seguenti / (di cui all'articolo 20 segg.).

*³ ecc. non è preceduto da virgola; se collocato a chiusura di una frase è seguito da un solo punto fermo.

*⁴ Cfr. nota a piè di pagina n. 10.

3.1.3 *Abbreviazioni dei titoli di atti normativi*

[100] Le abbreviazioni dei titoli di atti normativi rivestono grande importanza; per questo la loro creazione deve rispettare alcune regole qui di seguito schematizzate, a complemento dei principi essenziali figuranti nelle DTL (n. marg. 14–20):

- a. **unicità:** un'abbreviazione deve valere per un solo e unico atto normativo; non è ammesso dunque impiegare abbreviazioni già usate per altri atti (nella medesima lingua o nelle altre lingue), anche se abrogati;
- b. **coerenza:** nella misura del possibile occorre perseguire un parallelismo sia tra le abbreviazioni dello stesso atto in lingue diverse (es. «LAMal» valevole per it. e franc.) sia nella medesima lingua tra le abbreviazioni degli atti che disciplinano la stessa materia a livelli diversi (p. es. tra legge e ordinanza, «LAMal» e «OAMal»);
- c. **pertinenza:** per formare l'abbreviazione si tralasciano le parole meno significative del titolo (solitamente quello abbreviato), come per esempio preposizioni, congiunzioni, aggettivi, e si mantengono gli elementi essenziali (solitamente il o i sostantivi):

Ordinanza del 20 settembre 2013 concernente i progetti di ricerca sull'essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche
(Ordinanza sulla ricerca umana, ORUm)

- d. **grafia:** se l'abbreviazione è costituita dalle lettere iniziali di alcune parole del titolo, solo la prima lettera di ciascuna parola è maiuscola, quelle successive sono minuscole, indipendentemente dalla grafia nelle altre lingue. Tra le lettere non si inseriscono né punti intercalari né spazi; la spaziatura è invece necessaria se l'abbreviazione contiene un numero. Vi è anche il caso di abbreviazioni che contengono un trattino breve laddove occorre segnalare l'autorità da cui emana l'atto o il campo specifico cui si riferisce. Per la grafia delle abbreviazioni delle ordinanze sugli emolumenti e delle ordinanze sull'organizzazione dei dipartimenti si vedano le DTL (n. marg. 17 e 18):

ODerr = ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

OAsi 1 = ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999 relativa a questioni procedurali

O-OPers-DFAE = ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002 concernente l'ordinanza sul personale federale

O-OPers = ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale

- e. **plurilinguismo:** va evitato, per ragioni di costituzionalità (art. 70 cpv. 1 Cost.), l'uso di un'abbreviazione unica in tutte le lingue ufficiali – generalmente conosciuta in base alla lingua maggioritaria o una lingua non ufficiale – che non trova riscontro nel titolo dell'atto normativo in una o più lingue ufficiali (p. es. legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [LFINMA]; ordinanza sul casellario giudiziale [Ordinanza VOSTRA]; ordinanza sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione [OIAM]).

Quando occorre coniare un'abbreviazione, può essere opportuno chiedere il parere della Sezione di terminologia della Cancelleria federale.

3.1.4 Sigle: uso dell'articolo

[101] Per determinare il genere e il numero dell'articolo ci si basa solitamente sulla denominazione completa in italiano, se disponibile, o sulla denominazione completa straniera:

lo SEE = lo Spazio economico europeo

il FMI = il Fondo monetario internazionale

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81, Mutual Recognition Agreement). Il MRA introduce ...

La CdG-S si è occupata del tema della cibersicurezza e del ruolo del Centro nazionale per la cibersicurezza (National Cyber Security Centre, NCSC). Il NCSC, istituito il 1° luglio 2020, ...

[102] In alcuni casi, tuttavia, è invalso l'uso secondo cui la scelta dell'articolo dipende dalla pronuncia come parola o come serie di lettere:

la NATO, gli USA, l'FBI, la STASI (Servizio di sicurezza nazionale), l'SMS

ATTENZIONE: le denominazioni di società (Swisscom, UBS ecc.) o di alcune unità amministrative (fedpol, swisstopo, armasuisse, Swissmint ecc.) sono utilizzate senza articolo.

3.2 Organi ufficiali, autorità, cariche e titoli

3.2.1 Confederazione

[103] Per la denominazione di organi ufficiali e unità amministrative (dipartimenti, uffici, direzioni ecc.) occorre attenersi alle designazioni figuranti:

- nella legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA; RS 172.010];
- nella relativa ordinanza [OLOGA; RS 172.010.1],
- nell'*Annuario federale*¹⁸ e
- nella banca dati TERMDAT¹⁹.

¹⁸ www.staatskalender.admin.ch

¹⁹ www.termdata.bk.admin.ch

[104] Le istituzioni e gli organi dello Stato, intesi come entità referenziali e non termini generici, si scrivono con l'iniziale maiuscola (v. anche il [n. 1.4 Maiuscola](#)):

... il Consiglio nazionale ha aderito alla proposta del Consiglio degli Stati ...

... il Governo svizzero ha invitato i rappresentanti del Governo francese ...

... il Governo (sottinteso svizzero, francese o altro) ha investito il Parlamento di un compito delicato ...

... una delegazione del Consiglio federale ha incontrato i vertici dei partiti di Governo in occasione ...

ma ... i governi dei Paesi interpellati hanno ...

... il governo / il parlamento di uno Stato deve garantire che ...

... È altrettanto importante che i governi continuino a impegnarsi nella lotta contro l'impunità.

[105] Sono riportate qui appresso le denominazioni sinonimiche più ricorrenti delle massime autorità federali, da usare a seconda del contesto:

Assemblea federale (AF)	Parlamento	Camere federali Consigli legislativi	il Legislativo
Assemblea federale plenaria (AFP) ^{*1}			
Consiglio nazionale (CN)	Camera bassa	Camera del Popolo	
Consiglio degli Stati (CS)	Camera alta	Camera dei Cantoni	«Senato» ^{*2}
Consiglio federale (CF)	Governo	Collegio governativo	l'Esecutivo
Tribunale federale (TF) ^{*3}	Corte suprema	«Alta corte» ^{*2}	il Giudiziario

^{*1} A suo tempo denominata anche Assemblea federale a Camere riunite, ma si tratta di una denominazione ormai obsoleta.

^{*2} In testi non ufficiali, i consiglieri agli Stati sono a volte denominati «senatori» e la Camera d'appartenenza «Senato», il Tribunale federale «Alta Corte».

^{*3} I Tribunali della Confederazione («Eidgenössische Gerichte» / «Tribunaux de la Confédération») comprendono il Tribunale federale (con sede a Losanna; le due corti di diritto sociale che espletano le funzioni dell'ex Tribunale federale delle assicurazioni sono a Lucerna), il Tribunale penale federale (con sede a Bellinzona), il Tribunale amministrativo federale (con sede a San Gallo), il Tribunale federale dei brevetti (anch'esso con sede a San Gallo) e il Tribunale militare di cassazione.

Commissioni parlamentari ed extraparlamentari

[106] Le commissioni parlamentari sono delegazioni del Parlamento composte da un ristretto numero di deputati che hanno essenzialmente il compito di esaminare gli oggetti loro attribuiti. Si distinguono in generale le commissioni parlamentari permanenti (incaricate dell'esame preliminare degli oggetti discussi nelle Camere) e le commissioni parlamentari ad hoc (istituite per adempiere un mandato speciale limitato nel tempo).

Da queste vanno distinte le commissioni extraparlamentari, che hanno lo scopo di prestare consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti (art. 57a–57g LOGA; RS 172.010).

Per specificare a quale Camera appartiene una commissione parlamentare, all'abbreviazione di quest'ultima si aggiunge un trattino seguito da N [Nazionale] o S [Stati]: -N / -S.

Preso atto della decisione del Consiglio nazionale e dell'adesione a tale decisione da parte dell'omologa Commissione della seconda Camera, il 15 aprile 2021 la CIP-N ha deliberato sul seguito dei lavori.

ATTENZIONE: si usano invece CN e CS quando l'acronimo del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati figura nel titolo dell'intervento parlamentare associato alla denominazione (dunque non all'abbreviazione) della Commissione, per es. nel Rapporto Mozioni e postulati (es. 1) e nella lettera accompagnatoria dei messaggi (es. 2):

1	2019 P 19.3421	Revisione della legge sul diritto d'autore. Verifica dell'efficacia. (S 4.6.19, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS)
2	2020 M 20.3451	Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: Pigioni commerciali dei ristoranti e di altre aziende interessate dalla chiusura. I locatari dovrebbero pagare soltanto il 40 per cento della pigione (N 4.6.20, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

Commissioni parlamentari (una per ogni Camera: -N; -S):

Commissioni tematiche

- Commissione della politica estera (CPE)
- Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT)
- Commissione degli affari giuridici (CAG)
- Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS)
- Commissione della politica di sicurezza (CPS)
- Commissione delle istituzioni politiche (CIP)
- Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE)
- Commissione dell'economia e dei tributi (CET)
- Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC)

Commissioni di vigilanza

- Commissione delle finanze (CdF)
- Commissione della gestione (CdG)
- Commissioni parlamentari d'inchiesta (CPI; commissioni ad hoc)

Altre Commissioni

- Commissione giudiziaria (CG)
- Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale (Cdi-N)
- Commissione di redazione (CdR)
- Commissione delle grazie (CGra)

Commissioni speciali

- Commissioni del programma di legislatura (CPL)

Per ulteriori informazioni sulle commissioni parlamentari si consulti il sito del Parlamento²⁰.

Commissioni extraparlamentari

[107] Per l'elenco dettagliato delle commissioni extraparlamentari si consulti il portale del Consiglio federale²¹.

Delegazioni

[108] Le delegazioni sono incaricate di assolvere compiti particolari affidati loro dalle commissioni parlamentari, di gestire l'amministrazione parlamentare o di rappresentare l'Assemblea federale presso assemblee parlamentari internazionali.

- Delegazione delle finanze (DelFin)
- Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG)
- Delegazione amministrativa (DA)
- Delegazioni in assemblee parlamentari internazionali
- Delegazioni permanenti per le relazioni con i parlamenti degli Stati limitrofi

Per ulteriori informazioni sulle delegazioni parlamentari si consulti il sito del Parlamento²².

Gruppi parlamentari

[109] I deputati all'Assemblea federale si riuniscono in gruppi. Ne fanno parte membri di un medesimo partito o di partiti con un orientamento simile. I gruppi esaminano i principali oggetti (elezioni e affari correnti) prima che siano sottoposti ai Consigli.

20 www.parlamento.ch > Organi > Le Commissioni

21 www.admin.ch > Diritto federale > Commissioni extraparlamentari

22 www.parlamento.ch > Organi > Le Delegazioni

Per ulteriori informazioni sui **gruppi**²³ e per la loro denominazione si consulti il sito del Parlamento²⁴.

In merito alla terminologia parlamentare si veda inoltre il *Glossario del Parlamento*²⁵.

3.2.2 Cantoni

3.2.2.1 Grafia

[110] Il termine «Cantone/i» si scrive con l'iniziale maiuscola.

[111] Per la denominazione italiana dei Cantoni svizzeri fa stato il novero costituzionale (art. 1 Cost.), il cui ordine ricalca la dimensione storica: dapprima i 3 Cantoni direttori (ZH, BE e LU) secondo il Patto del 1815, seguiti dagli altri Cantoni nell'ordine della loro entrata nella Confederazione. Si può derogare a tale ordine nei casi in cui l'argomentazione richiede un altro ordine di elencazione oppure nei testi in cui non sono riportati tutti i Cantoni.

Il singolo nome è preceduto dalla specificazione «Cantone di ...»; fanno eccezione il Cantone dei Grigioni, il Cantone del Vallese, il Cantone del Giura e il Cantone Ticino²⁶.

Di regola, in particolare nei testi normativi, non è ammesso elidere la «e» di «Cantone». Il nome dei Cantoni è scritto per esteso, a meno che nel testo, per ragioni di comodità e di frequenza, non si giustifichi la grafia abbreviata (p. es. nei rapporti sui risultati di procedure di consultazione); in tal caso è lecito ricorrere alle sigle dei Cantoni usate per le targhe di circolazione degli autoveicoli, senza la preposizione «di»:

... Il Cantone dei Grigioni ha ...

... I Cantoni di Friburgo e Ticino hanno approvato l'idea di ...

... i Cantoni FR e TI hanno approvato ...

... diversi altri Cantoni (FR, TI, ...) ...

... FR, TI, GR, AI hanno approvato l'idea di ...

23 **Non** «frazioni» (calco del tedesco «Fraktionen»). Si noti inoltre che i «parlamentarische Gruppen» sono gli «intergruppi parlamentari».

24 www.parlamento.ch > Organi > I Gruppi

25 www.parlamento.ch > Glossario del Parlamento

26 www.admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica > Diritto nazionale > Stato – Popolo – Autorità

3.2.2.2 *Autorità e organi*

[112] Quando ci si riferisce ad autorità od organi ufficiali cantonali occorre tener presente che anche sul piano linguistico le istituzioni cantonali non sono un equivalente di quelle federali e che la loro denominazione varia a seconda dei Cantoni (dunque non solo a seconda della regione linguistica).

Anche la denominazione esatta delle unità amministrative cantonali, segnatamente dei dipartimenti, differisce da un Cantone all'altro. Per conoscere le denominazioni ufficiali di autorità, organi e altri enti cantonali occorre quindi consultare i rispettivi annuari cantonali, i siti ufficiali dei Cantoni, le Costituzioni cantonali, oppure la banca dati TERMDAT²⁷.

[113] Se non esiste una denominazione ufficiale in italiano degli organi legislativo, esecutivo o giudiziario si usano le denominazioni che figurano nella traduzione italiana (non ufficiale) delle Costituzioni cantonali²⁸ o si propone una traduzione generica del tipo:

Grosser Rat, Grossrat	il Gran Consiglio o il Legislativo cantonale
Staatsrat, Regierungsrat	il Consiglio di Stato o l'Esecutivo cantonale / il Governo del Cantone
Chambre des prud'hommes	il tribunale cantonale competente a giudicare controversie in ambito di lavoro

3.2.3 *Comuni*

[114] Informazioni relative alla denominazione e alla grafia di Comuni, distretti, circoli e altri enti di diritto pubblico figurano sul sito dei rispettivi Cantoni²⁹. Di norma, gli indirizzi cantonali ufficiali constano dei seguenti elementi: [www](#) + sigla del Cantone + [ch](#) (p. es. [www.be.ch](#)).

3.2.4 *Cariche e titoli*

[115] Nel corpo del testo la carica è scritta per esteso con l'iniziale minuscola sia essa accompagnata o no dal nome e cognome della persona, e tralasciando i titoli di riverenza, di cortesia o accademici:

²⁷ www.termdat.ch

²⁸ www.admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica > Diritto nazionale > Stato – Popolo – Autorità

²⁹ Per il Cantone Ticino: www.ti.ch > Vivere in Ticino > Mobilità > Comuni ticinesi

... la direttrice dell'Ufficio federale *Nome Cognome* ...

... ricevuti dal presidente della Confederazione e dalla vicecancelliera*¹ della Confederazione in occasione del 5° anniversario ...

*¹ Evitare il trattino nelle cariche con denominazioni composte da due termini. Si scriverà quindi «capodipartimento», «capsezione», «vicecancelliere» ecc.

Nelle occasioni di particolare solennità la carica può essere scritta con l'iniziale maiuscola:

... In presenza dell'Ambasciatore d'Italia *Nome Cognome*, il Presidente della Confederazione *Nome Cognome* ha inaugurato ...

[116] Per quanto riguarda le cariche politiche cantonali sono applicabili i medesimi principi, ad eccezione dei titoli che non hanno un equivalente in italiano (es. 1) o il cui equivalente è poco noto (es. 2): in questi casi può essere opportuno, a seconda del contesto, ricorrere a una designazione italiana che espliciti il ruolo rivestito dalla persona cui ci si riferisce:

1	... ricevuti dal landamano <i>Nome Cognome</i> , presidente del Governo del Cantone di Nidvaldo, ...
2	... il Consiglio federale ha ricevuto una delegazione guidata da <i>Nome Cognome</i> , presidente dell'Esecutivo obvaldese [invece di Landstatthalter], ...
3	... proposto dal ministro dell'istruzione pubblica del Cantone del Giura <i>Nome Cognome</i> ... su iniziativa del deputato* al Parlamento cantonale <i>Nome Cognome</i> .

* Quando per indicare un parlamentare si opta per il termine *deputato*, occorre precisare la Camera di appartenenza (p. es.: deputato al Consiglio degli Stati).

In caso di dubbio circa l'esatto significato dei titoli di autorità e magistrati dei singoli Cantoni si possono consultare le costituzioni cantonali.

[117] ATTENZIONE: il termine «magistrato» indica, a livello federale, i consiglieri federali, il cancelliere della Confederazione e i giudici federali, e a livello cantonale, i consiglieri di Stato e i membri delle autorità giudiziarie.

- [118]** Per riferirsi a consiglieri federali, a cancellieri della Confederazione e a giudici federali non più in servizio, alla carica si antepone la preposizione «ex» senza trattino o il «già» temporale oppure ancora si pospone l'aggettivo «emerito»:

... l'ex consigliera federale *Nome Cognome* ha ribadito ...

... in presenza di *Nome Cognome*, già cancelliera della Confederazione, ...

... *Nome Cognome*, giudice federale emerito.

3.3 Titoli di pubblicazioni

- [119]** Normalmente le denominazioni di testate giornalistiche e di opere letterarie figurano senza articolo se citate all'interno di una frase, salvo all'interno di elenchi:

... la notizia, riportata nella *Stampa*, nella *Weltwoche*, nel *Bund*, nel *24Heures* e nel *Temps* è stata confermata dalle autorità ...

... Di aspetti psicologici si erano occupati anche Gadda, nella *Cognizione del dolore*, e Svevo, nella *Coscienza di Zeno*. ...

..., la notizia è stata ripresa anche da:

- *La Stampa*,
- *Il Resto del Carlino*,
- *Le Temps*,
- *Der Bund*,
- *Die Weltwoche*,
- *The New York Times*.

4. Corrispondenza

[120] Le formule di cortesia e le espressioni utilizzate nella corrispondenza dipendono dal singolo caso e dai corrispondenti. Le formulazioni che seguono vanno pertanto considerate come proposte e suggerimenti in un campo ove la spontaneità e la creatività restano i migliori strumenti di una comunicazione efficace.

Ulteriori proposte e suggerimenti riguardanti la corrispondenza con personalità politiche, membri del corpo diplomatico, rappresentanti del mondo ecclesiastico ecc. figurano nelle pubblicazioni del Dipartimento federale degli affari esteri *Istruzione sul protocollo epistolare*³⁰ e *La Corrispondenza Diplomatica*³¹.

4.1 Indirizzi (destinatari)

[121]	Egregio / Gentile Avv. / Dott. / Prof. / Prof.ssa <i>Nome Cognome</i> , Via ..., 6900 Lugano
	Lodevole Consiglio federale, Palazzo federale, 3003 Berna
	Lodevole Assemblea federale, Palazzo federale, 3003 Berna
	Onorevole <i>Nome Cognome</i> , Consigliera federale, Dipartimento ..., 3003 Berna
	Lodevole Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona
	Onorevole <i>Nome Cognome</i> , Presidente / Egregio Signor / Gentile Signora <i>Nome Cognome</i> , Giudice, Tribunale federale, ..., 1200 Losanna

4.2 Formule di apertura (appellativo)

[122] Dopo il vocativo di apertura (che non va abbreviato ed è seguito dalla virgola), la prima riga della lettera inizia con la lettera minuscola:

30 www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali > Diritto internazionale pubblico e istituzioni internazionali

31 www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali > Diritto internazionale pubblico e istituzioni internazionali

Lettere a	Un destinatario	Una destinataria	Più destinatari
Privati cittadini	Egregio / Gentile Signor ... (Cognome),	Gentile Signora ... (Cognome),	Gentili Signore, Egregi Signori, <i>oppure</i> Gentili Signore e Signori,
Professionisti con titolo	Egregio Avvocato / Dottore / Professore,	Gentile Avvocata / Dottoressa / Professoressa,	Gentili Avvocate / Dottoresse / Professoresse, Egregi Avvocati / Dottori / Professori, <i>oppure</i> Gentili Avvocate e Avvocati / Dottoresse e Dottori / Professoresse e Professori,
Organi federali			
Consiglio federale	Onorevole Presidente della Confederazione, Egregio Cancelliere della Confederazione / Gentile Cancelliera della Confederazione ^{*1} ,		
	Onorevole Presidente (della Confederazione) ^{*2} / Consigliere federale ^{*3} ,	Onorevole Presidente (della Confederazione) ^{*2} / Consigliera federale ^{*3} ,	Onorevole Presidente (della Confederazione) ^{*2} , Onorevoli Consigliere e Consiglieri federali ^{*3} ,
Cancelleria federale	Egregio Cancelliere ^{*3} / Vicecancelliere,	Gentile Cancelliera ^{*3} / Vicecancelliera,	Egregio Cancelliere, Egregi Vicecancellieri / Gentili Vicecancelliere, Gentile Cancelliera, Egregi Vicecancellieri / Gentili Vicecancelliere,
Assemblea federale	Onorevoli Presidenti, Onorevoli Consigliere e Consiglieri ^{*3} ,		
Consiglio degli Stati	Onorevole Presidente (del Consiglio degli Stati) ^{*2} / Consigliere (agli Stati) ^{*2} ,	Onorevole Presidente (del Consiglio degli Stati) ^{*2} / Consigliera (agli Stati) ^{*2} ,	Onorevole Presidente (del Consiglio degli Stati) ^{*2} , Onorevoli Consigliere e Consiglieri (agli Stati) ^{*2} ,

Consiglio nazionale	Onorevole Presidente (del Consiglio nazionale) ^{*2} / Consigliere (nazionale) ^{*2} ,	Onorevole Presidente (del Consiglio nazionale) ^{*2} / Consigliera (nazionale) ^{*2} ,	Onorevole Presidente (del Consiglio nazionale) ^{*2} , Onorevoli Consigliere e Consiglieri (nazionali) ^{*2} ,
Organi cantonali			
Consiglio di Stato	Onorevole Presidente del Consiglio di Stato, Egregio Cancelliere dello Stato / Gentile Cancelliera dello Stato,		
	Onorevole Presidente (del Consiglio di Stato) ^{*2} / Consigliere (di Stato) ^{*2} ,	Onorevole Presidente (del Consiglio di Stato) ^{*2} / Consigliera (di Stato) ^{*2} ,	Onorevole Presidente (del Consiglio di Stato) ^{*2} , Onorevoli Consigliere e Consiglieri (di Stato) ^{*2} ,
Cancelleria dello Stato	Egregio Cancelliere (dello Stato) ^{*2} ,	Gentile Cancelliera (dello Stato) ^{*2} ,	
Gran Consiglio	Onorevole Presidente (del Gran Consiglio) ^{*2} , Onorevoli Deputate e Deputati,		
	Onorevole Presidente (del Gran Consiglio) ^{*2} / Deputato,	Onorevole Presidente (del Gran Consiglio) ^{*2} / Deputata,	Onorevole Presidente (del Gran Consiglio) ^{*2} , Onorevoli Deputate e Deputati,
Organi giudiziari			
Autorità giudiziarie federali e cantonali	Onorevole Presidente (del Tribunale ...) ^{*2} / Egregio Signor Giudice ^{*3} ,	Onorevole Presidente (del Tribunale ...) ^{*2} / Gentile Signora Giudice ^{*3} ,	Onorevole Presidente, Egredi / Gentili Giudici,

^{*1} Il Consiglio federale è rappresentato dal presidente della Confederazione e dal cancelliere della Confederazione; pertanto in una lettera indirizzata al Consiglio federale, i consiglieri federali non figurano tra i destinatari.

^{*2} L'indicazione della carica, che figura per intero nell'indirizzo, va ripetuta integralmente nella formula d'apertura solo se necessario.

^{*3} Nelle formule di cortesia, i membri del Consiglio federale e dei Tribunali della Confederazione nonché il cancelliere della Confederazione conservano il loro titolo anche se non più in carica.

Per le formule di apertura nelle lettere accompagnatorie dei messaggi o dei rapporti del Consiglio federale, dei rapporti delle Commissioni alla propria Camera e dei pareri del Consiglio federale indirizzati alla Camera competente, si veda OMNIA³².

4.3 Formule di chiusura

[123] Nella corrispondenza con i privati, l'appellativo può ma non deve essere ripetuto nella formula di chiusura. Nella corrispondenza con le autorità, invece, è d'uso ripeterlo:

Privati	Voglia gradire, gentile Signora <i>Cognome</i> , i nostri migliori saluti. In attesa di ..., Le porgo i miei più cordiali saluti. Cordiali saluti
Cariche pubbliche	Voglia gradire, Onorevole ... / Egregio ... / Gentile ..., l'espressione della nostra (alta) stima. Voglia gradire, Onorevole ... / Egregio ... / Gentile ..., l'espressione della nostra (massima) considerazione.

4.4 Forma personale

[124] Per quanto possibile, nelle lettere di un'autorità o di un ufficio va evitato l'uso della forma impersonale (p. es. «la Sua lettera è pervenuta ...» / «la CaF condivide ...») privilegiando la prima persona plurale:

... abbiamo ricevuto la Sua lettera del ... e La ringraziamo ...
... Condividiamo le Sue osservazioni ...

[125] In determinati casi, per esempio nelle risposte a lettere di cittadini indirizzate a un membro di governo, si utilizza la prima persona singolare:

... ho ricevuto la Sua lettera del ... e La ringrazio vivamente delle Sue osservazioni in merito a ...

32 www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali. Sulla stessa pagina si veda anche la *Guida all'uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione*, Berna 2023.

4.5 Maiuscola reverenziale

[126] Le forme di cortesia e di rispetto usate nella corrispondenza impongono l'uso dell'iniziale maiuscola. Questa norma è applicabile anche ai pronomi personali e allocutivi, come pure agli aggettivi possessivi che si riferiscono al destinatario (es. 1 e 2), ma non alle forme enclitiche (es. 3 e 4):

1	... e La ringraziamo della Sua lettera ...
2	... e Le porgiamo i nostri saluti ...
3	... volevamo informarla della ...
4	... nel porgerle i nostri saluti ...

4.6 Firma

[127] La firma è un elemento distinto dal corpo della lettera e non contiene saluti, ringraziamenti, dati o altri elementi.

Quando una lettera è firmata dal responsabile di un'unità amministrativa non è necessario specificare la funzione del firmatario.

Se il firmatario è invece un'altra persona a cui tale competenza non spetta, ma è stata delegata nel caso in questione, la firma comporta l'indicazione del nome della persona preceduto da «p.o.», forma abbreviata di «per ordine» [ted. i.A., «im Auftrag»] (es. 1a); se tale persona è il suo sostituto ufficiale, sotto al nome si aggiunge la denominazione della sua funzione (es. 1b).

[128] In caso di assenza del titolare della funzione, la firma comporta la denominazione della sua carica con la specificazione «p.p.», forma abbreviata di «per procura» [ted. i.V., «in Vertretung»], seguita dal nome e cognome del firmatario (es. 2a), oppure soltanto la denominazione ufficiale del sostituto (es. 2b):

<p>1a Ufficio federale delle comunicazioni</p> <p><i>firma</i></p> <p>p.o. Nome Cognome</p>	<p>1b Ufficio federale delle comunicazioni</p> <p><i>firma</i></p> <p>p.o. Nome Cognome Vicedirettore / Caposezione / Capodivisione</p>
<p>2a Ufficio federale delle comunicazioni Il direttore</p> <p><i>firma</i></p>	<p>2b Ufficio federale delle comunicazioni Il direttore supplente</p> <p><i>firma</i></p>
<p>p.p. Nome Cognome</p>	<p>Nome Cognome</p>

[129] Per quanto concerne le firme in calce agli atti normativi cfr. DTL (n. marg. 246).

5. Alcuni aspetti particolari

5.1 Titoli dei testi ufficiali

[130] Ogni testo ufficiale porta un titolo che ne specifica la natura («rapporto», «messaggio», «iniziativa parlamentare» ecc.), l'argomento («sull'integrazione», «sulla X revisione dell'AVS» ecc.) e a volte anche l'autorità da cui emana («commissione parlamentare», «Consiglio federale» ecc.). Questi elementi sono estremamente importanti per situare un testo nell'iter legislativo, per sapere di cosa tratta e per valutarne l'importanza. Ne risulta che nel formulare un titolo occorre rispettare alcuni principi basilari, tra cui:

- a. *indicazione esplicita del genere di testo*: attenersi alle denominazioni ufficiali dei generi di testo (per es. «parere del Consiglio federale» e **non** «presa di posizione del CF», «rapporto della Commissione ...» e **non** «resoconto della Commissione» e via dicendo);
- b. *esattezza e coerenza terminologica*: i testi ufficiali hanno solitamente uno o più precedenti (fondamenti giuridici, interventi parlamentari, gruppi di lavoro, consultazioni ecc.); per poter ripercorrere l'iter di un oggetto, ma anche per garantire la necessaria coerenza, occorre nei limiti del possibile far in modo che anche nei titoli gli stessi oggetti, problematiche, argomenti rechino la stessa denominazione, salvo che i concetti contenuti in testi precedenti non siano espressi correttamente.

5.2 Citazione di rapporti

[131] Per le regole da applicare alla citazione di rapporti si vedano il *Promemoria per la redazione della versione italiana del Rapporto Mozioni e postulati*³³ e il [n. 2.2.3 Riman-di ad altri testi](#).

5.3 Atti normativi

Le seguenti indicazioni relative ai testi normativi si limitano agli aspetti non disciplinati nelle DTL o che vi figurano soltanto in modo implicito.

[132] a. *Titolo*

Occorre sempre verificare la correttezza del titolo dell'atto normativo pubblicato nella RS consultando la versione .pdf dell'atto, ricordandosi tuttavia che fa stato unicamente il testo pubblicato nella RU.

[133] b. *Ingresso*

L'introduzione nell'ingresso dell'abbreviazione del titolo degli atti normativi ivi menzionati consente di citarli nell'articolato soltanto con l'abbreviazione; se gli atti normativi citati nell'ingresso non figurano nell'articolato, l'abbreviazione non va introdotta.

[134] c. *Rinvio ad articoli e loro partizioni*

² Tuttavia, se l'assicuratore ha ridotto le proprie prestazioni secondo l'articolo 21 capoverso 1, 2 o 4, i diritti dell'assicurato ...

Secondo l'articolo 20 e seguenti ...

... le condizioni di autorizzazione (di cui all'art. 20 segg.) ...

[135] d. *Ripetizione del medesimo soggetto nei vari capoversi*

Idealmente ogni capoverso di un articolo dovrebbe costituire un'unità a sé stante, quindi si dovrebbe ripetere ed esplicitare in ogni capoverso il soggetto. A volte però il rispetto di questa norma ideale rende l'articolo troppo pesante; talvolta sono pertanto lecite deroghe (da valutare caso per caso). In tedesco e francese, per contro, è sistematicamente usato il pronome a partire dal secondo capoverso, salvo nei casi ambigui.

[136] e. *Definizioni e concetti chiave*

Oltre ai criteri di cui ai n. marg. 31–36 DTL, per l'introduzione di definizioni occorre sincerarsi che il termine non sia già definito in un altro atto normativo e tenere conto dell'eventuale esistenza di un equivalente nella legislazione comunitaria. I termini definiti all'inizio di un testo legislativo sono vincolanti non solo per tutto l'articolato, ma anche per tutte le normative subordinate (ordinanze e regolamenti). Ciò vale anche per concetti chiave introdotti nell'atto normativo senza definizione.

[137] f. *Tenore / versione: differenza e uso*

In der Fassung von si traduce con *nel tenore di* se riferito a uno o più articoli e con *nella versione di* se riferito ad atti normativi, accordi, protocolli ecc.

[138] g. *Intertestualità*

I progetti di testi legislativi riprendono sovente, senza citarli esplicitamente, formulazioni e concetti che si ritrovano in altri testi normativi. Nella traduzione occorre pertanto riprenderli scrupolosamente. Per esempio, le disposizioni del diritto penale accessorio ricalcano spesso termini, locuzioni e strutture figuranti in

articoli del Codice penale (RS 311.0) o nella legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0), e vanno pertanto ripresi. Alcuni esempi:

Chiunque, mediante indicazioni false o incomplete, ottiene per sé o per altri una prestazione che non gli spetta, ...

Chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro ...

è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a sei mesi o **con la multa** fino a 20 000 franchi se si tratta di un delitto o di un crimine per cui il Codice penale **commina** una pena più grave

Chiunque, nonostante diffida **con comminatoria** della pena prevista ...

Il procedimento e il giudizio **incombono ai** Cantoni.

La pena è della detenzione o **della** multa se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui.

La pena è **una pena detentiva** non inferiore a cinque anni se ... o una **pena pecuniaria** non inferiore a ...

Se l'autore ha agito **per mestiere** ... Se ha agito **per negligenza** ...

[139] h. *Disposizioni transitorie*

Nelle disposizioni transitorie che disciplinano l'applicabilità del diritto anteriore si rinvia alla modifica che origina la disposizione transitoria senza ripetere la data, già riportata nella rubrica, anche quando tedesco e francese la ripetono. Inoltre, «das bisherige Recht» si traduce con «il diritto anteriore» e **non** con «il diritto pre-vigente»:

Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2019*

Ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.

* In italiano figurerà *Disposizione transitoria* anche quando questa si compone di più capoversi (disposizioni) e anche se in tedesco e francese è usato il plurale.

[140] i. *Disposizioni transitorie*

Qui di seguito figurano esempi di formulazioni non contemplate nelle DTL:

Momento dell'entrata in vigore e dell'efficacia

La presente ordinanza entra

in vigore il ... e si applica per la prima volta a partire dal ...

in vigore il ... e ha effetto sino a ..., ma non oltre il ...

Il Consiglio federale [ne] determina l'entrata in vigore. Può mettere in vigore anzitempo singole disposizioni.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, con decorrenza al più tardi dal ...

Il presente decreto entra [e rimane] in vigore simultaneamente a quello ...

Subordinazione ad approvazione

Il presente regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale. **oppure**

Il presente regolamento entra in vigore approvato che sia dal Consiglio federale.

La presente ordinanza entra in vigore il ..., fatta salva l'approvazione dell'Assemblea federale.

Il presente decreto entra in vigore accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni.

6. Uso non discriminatorio della lingua

[141] Oltre a veicolare informazioni, la lingua riflette anche una determinata visione del mondo e può in talune circostanze essere lesiva nei riguardi di singole persone, di comunità linguistiche, culturali o geografiche, di fasce della popolazione e via dicendo. Non è però giustificato cercare dietro ogni regola grammaticale o dietro ogni uso linguistico la traccia di una deliberata volontà discriminatoria; anche la lingua ha le sue esigenze che vanno rispettate. Per garantire la necessaria neutralità è pertanto opportuno provvedere, tenendo tuttavia conto dell'incidenza semantica, stilistica e strutturale delle singole soluzioni, affinché il linguaggio amministrativo non diffonda subdolamente pregiudizi di carattere sociale, culturale o sessuale.

[142] Indicazioni concernenti il pari trattamento di genere sul piano linguistico nei testi ufficiali dell'Amministrazione federale figurano nella *Guida all'uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione*³⁴. Qui di seguito si riportano in forma sintetica alcune precisazioni.

[143] a. Testi normativi

Si usa il maschile inclusivo (es. 1)³⁵. Lo sdoppiamento contratto o integrale³⁶ dei sostantivi per fare riferimento alle persone dei due sessi non è ammesso (es. 2).

[144] Se il tenore dell'articolo lo permette, è possibile ricorrere all'uso di termini collettivi quando si fa riferimento a persone di entrambi i sessi (es. 3 e 4)³⁷:

1	... Il fabbricante, l'importatore o il venditore deve comunicare per scritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all'autorizzazione al più tardi [...] e non : Il fabbricante o la fabbricante, l'importatore o l'importatrice oppure il venditore o la venditrice deve comunicare per scritto al detentore o alla detentrica di animali le condizioni e gli oneri connessi all'autorizzazione al più tardi [...]
2	il coniuge invece di il marito o la moglie
3	la clientela invece di i clienti
4	il corpo docente invece di gli insegnanti

34 www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali

35 *ibid.*, n. 3

36 *ibid.*, n. 2.2 e 2.3

37 *ibid.*, n. 2.4

ATTENZIONE: la scelta del termine neutro non è sempre scevra di implicazioni semantiche; oltre al fatto di spersonalizzare la situazione in questione, la sostituzione di termini riferiti a persone (titoli, cariche, professioni) con un termine neutro onnicomprensivo può modificare il senso di una frase (p. es. direttore / direzione, cittadini / cittadinanza, utenti / utenza³⁸).

[145] Caso particolare «Giudice»

Il tedesco utilizza il termine «Gericht», ossia «tribunale», quale iperonimo per designare le autorità giudicanti. Questo si spiega in gran parte con l'esigenza di evitare tramite una «soluzione creativa» lo sdoppiamento dei termini imposto dal principio della parità di trattamento linguistico applicato da alcuni anni nella legislazione svizzera di lingua tedesca. In italiano non si segue questa prassi e, ove possibile, si utilizza il termine «giudice», nel senso di organo monocratico o collegiale che esercita la funzione giudiziaria nel procedimento, ogniqualvolta nel testo tedesco si menziona genericamente il «Gericht» senza riferirsi espressamente a un organo chiamato «tribunale» anche in italiano (p. es. Tribunale federale, tribunale d'appello)³⁹. Laddove si opti per l'uso del termine «tribunale», occorre tenere presente che esso esclude gli organi giudiziari monocratici (il giudice di pace o il pretore).

[146] b. Testi descrittivi (rapporti, messaggi, testi per Internet ecc.)

Per evitare di appesantire la lettura sdoppiando i termini si raccomanda l'uso del maschile inclusivo:

... Insieme all'opuscolo della Cancelleria federale, gli elettori ricevono anche il materiale dei partiti [...]. ...

... In queste regioni si verificano di continuo dimostrazioni con scontri violenti tra i fautori e gli oppositori delle tendenze autonomistiche locali. ...

... i funzionari consolari dell'Ambasciata sono tenuti a fornire assistenza ai cittadini svizzeri all'estero che si trovano in difficoltà. ...

[147] Quando si fa riferimento in astratto al titolare di una carica o a chi esercita una determinata professione si usa il maschile inclusivo:

38 ibid., n. 2.4

39 Cfr. J.-L. Egger / F. Grandi, «Il nuovo Codice di procedura penale», in: *LeGes*, 2008/1, n. 4.4.

I vicecancellieri sono supplenti del cancelliere della Confederazione.
e **non**

I vicecancellieri e le vicecancelliere sono supplenti del cancelliere o della cancelliera della Confederazione.

- [148]** Quando ci si riferisce al titolare di una carica o alla persona che esercita una determinata professione occorre esplicitare il genere (salvo che la titolare di una carica manifesti il desiderio di essere designata con il maschile non marcato)⁴⁰:

La consigliera nazionale Barbara Rossi ha depositato un postulato in cui chiede ...

Angela Bianchi, direttrice dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio, ha ...

Margherita Bruni, primaria* dell'Ospedale San Giovanni, ...

* Per la formazione dei termini femminili, cfr. *Guida all'uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione*, n. 4.2

- [149]** c. Bandi di concorso

In questa tipologia di testi si raccomanda l'uso dello sdoppiamento contratto⁴¹:

La CaF cerca un/a:
traduttore/trice di lingua italiana ...

- [150]** d. «Capo»

Per l'uso in termini composti della parola «capo» si veda il numero 5 della *Guida*. Quando il termine «capo» è riferito a una consigliera federale si raccomanda l'uso seguente: «il capo del Dipartimento» **ma** «la capodipartimento».

ATTENZIONE: a non utilizzare il termine «responsabile del Dipartimento» se non nei casi in cui la responsabilità di un dipartimento è temporaneamente trasferita al titolare di un altro dipartimento, che ne diviene dunque il «responsabile».

40 Per casi particolari, si veda l'*Istruzione sul protocollo epistolare*: www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali > Diritto internazionale pubblico e istituzioni internazionali.

41 Si veda la *Guida all'uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione*, n. 3.6: www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali.

7. Ordine di enumerazione delle lingue ufficiali

[151] Per l'enumerazione delle lingue ufficiali non fanno stato né l'ordine alfabetico, né la lingua del testo in cui figura l'enumerazione, bensì l'ordine sancito nella Costituzione federale (RS 101, art. 70 cpv. 1):

... Il testo è disponibile nelle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, romancio) e in inglese ...

8. Discorsi

[152] Le formule di apertura nei discorsi variano in funzione del pubblico cui si rivolgono e del grado di ufficialità dell'evento in occasione del quale sono pronunciati. Qui di seguito si forniscono alcuni esempi. Si consultino al riguardo anche il manuale *La Corrispondenza Diplomatica*⁴² e il *Regolamento protocollare della Confederazione Svizzera*⁴³:

Al Popolo svizzero	Es.	Care Concittadine, cari Concittadini
Forum a carattere bilaterale	Es.	Signor Ministro, Illustri partecipanti, Signore e Signori, cari amici,
Forum internazionale	Es.	Gentili Signore e Signori,
Conferenza internazionale a carattere diplomatico	Es.	Signor Segretario generale [dell'ONU], Eccellenze, Signore e Signori,

42 www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali > Diritto internazionale pubblico e istituzioni internazionali

43 www.eda.admin.ch > Organizzazione del DFAE > La Segreteria di Stato > Protocollo > Documenti

9. Opere di consultazione



[153] Le principali opere di consultazione per la stesura di testi ufficiali in italiano sono le seguenti:

a. ortografia e questioni di natura linguistica

- Salvatore Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, UTET, Torino 1961–2002, 2004, 2009⁴⁴.
- Tullio de Mauro, *Grande dizionario italiano dell'uso*, UTET, Torino 2000, 2004.
- Nicola Zingarelli, *lo Zingarelli 2022, Vocabolario della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna 2021.
- sito Internet dell'Accademia della Crusca
- sito Internet della Treccani

b. grammatica

- Luca Serianni, *Grammatica italiana*, UTET, Torino 1991.
- Maurizio Dardano e Pietro Trifone, *La lingua italiana*, Zanichelli, Bologna 1985.
- Vocabolario Treccani, *Grammatica*, Istituto dell'enciclopedia italiana, Roma 2012.
- sito Internet dell'Accademia della Crusca
- sito Internet www.grammaticaitaliana.eu

c. aspetti formali e stilistici

- Roberto Lesina, *Il nuovo manuale di stile*, Zanichelli, Bologna 2009.
- Marina Beltramo, Maria Teresa Nesci, *Dizionario di stile e scrittura*, Zanichelli, Bologna 2011.
- *Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali*, Bruxelles-Lussemburgo 2011, curato dall'Unione europea⁴⁵.
- *Guida alla redazione degli atti amministrativi – Regole e suggerimenti*, febbraio 2011, Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica del Cnr in collaborazione con l'Accademia della Crusca⁴⁶.
- *Guida all'uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione*, Cancelleria federale, Berna 2023⁴⁷.
- *Promemoria per la redazione del testo italiano del Rapporto Mozioni e postulati*, Cancelleria federale⁴⁸.

44 www.gdli.it

45 www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Recepimento del diritto UE: aspetti formali > Terminologia e tecnica legislativa nell'UE > Tecnica legislativa

46 www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf

47 www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali

48 *ibid.*

d. norme tipografiche

- Fanno stato le direttive tipografiche, le istruzioni e i modelli di formato (p. es. AS-Vorl.dotm, Bot-Vorl.dotm) e di documento (p. es. messaggio, parere, rapporto) del Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) della Cancelleria federale⁴⁹.

e. norme per la redazione legislativa

- *Direttive di tecnica legislativa* (DTL), Cancelleria federale, edizione 2013, Berna 2015⁵⁰.
- *Direttive per gli affari del Consiglio federale. Raccoglitore rosso* (disponibile in versione elettronica nel sito dell'Ufficio federale di giustizia⁵¹).
- *OMNIA – Raccolta di modelli di testi relativi alla procedura legislativa federale*, Cancelleria federale⁵².
- *Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale*, Cancelleria federale⁵³.

f. titoli degli atti normativi del diritto federale svizzero

- *Raccolta ufficiale delle leggi federali* (RU)
- *Raccolta sistematica del diritto federale* (RS)

g. onomastica e toponimi

- *Dizionario enciclopedico italiano*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1955 e aggiornamenti.
- *Nuovo atlante Treccani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1995.
- *Atlante geopolitico Treccani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2019.
- *Denominazione Stati per i testi pubblicati nel FF, nella RU e nella RS: TERMDAT*, Raccolta POG22. Per visualizzare tutte le schede selezionare la raccolta: POG22 dalla ricerca avanzata di TERMDAT (senza attivare l'opzione «dai priorità»).
- *Calendario Atlante, De Agostini*, Novara 2021.

49 [Intranet.bk.admin.ch](http://intranet.bk.admin.ch) > Coordinazione in seno alla Confederazione > Procedura CPU > Modelli di documenti e raccolta di modelli

50 www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali

51 www.bj.admin.ch > Stato & cittadino > Legistica > Strumenti di legistica > Istruzioni riguardanti la forma

52 www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Documentazione per la redazione di testi ufficiali

53 *ibid.*

d. altre pubblicazioni in ambito istituzionale

- Pareri del Cantone Ticino sugli avamprogetti della Confederazione⁵⁴
- LeGes – Legislazione & Valutazione, Bollettino della Società svizzera di legislazione (SSL) e della Società svizzera di valutazione (SEVAL)⁵⁵

54 www.ti.ch > Consiglio di Stato > Attività e discorsi > Risposte a consultazioni federali

55 www.weblaw.ch > LeGes

10. Entrata in vigore e abrogazione

The background of the slide is a dense, abstract composition of three-dimensional, blue, blocky letters and shapes. These elements are scattered across the entire frame, creating a textured, geometric pattern. The lighting is soft, highlighting the edges and faces of the 3D objects, which vary in size and orientation, giving the impression of a chaotic yet structured field of characters.

[154] Le Istruzioni della Cancelleria federale del 16 settembre 2003 per la redazione dei testi ufficiali in italiano sono abrogate.

Le presenti Istruzioni entrano in vigore il 1° giugno 2023.

Berna, 8 maggio 2023

Il cancelliere della Confederazione

Handwritten signature of Walter Thurn in black ink on a light background.

11. Appendice

11.1 Sinossi degli elementi strutturali dei testi normativi

[155]

Avamprogetto [progetto del Consiglio federale per la procedura di consultazione; accompagnato dal rapporto esplicativo]

Disegno [progetto del Consiglio federale per la trattazione in Parlamento; accompagnato dal messaggio]

N.B: si parla di «*progetto preliminare*» e, nella fase successiva, di «*progetto*», quando si tratta del progetto di una commissione parlamentare

Legge federale [**titolo:** forma + contenuto dell'atto legislativo]

sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso*

(Legge sulle derrate alimentari [**titolo abbreviato**], LDerr [**abbreviazione:**

max 5 lettere; definirla previa verifica con la sezione di terminologia CaF che non sia già in uso in una delle lingue ufficiali])

del 20 giugno 2014 [**data di adozione nella votazione finale** ≠ data di promulgazione ≠ data di entrata in vigore]*¹

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera¶

[S maiuscola]

[autorità emanante: costituente, legislatore o l'autorità che emana i disposti ordinativi]

visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale (Cost.)!¶

[fondamento giuridico]

[si inserisce l'abbreviazione Cost. soltanto se nell'articolo vi è un rinvio alla Legge fondamentale]

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2011²¶ [materiali legislativi]

decreta:

[per leggi, decreti e ordinanze dell'AF; «ordina» per le ordinanze del CF e dei dip.]

[**ingresso**]: si compone della [**frase performativa** (in corsivo)] e di [**commi**]

¹ RS 101 [senza punto]

² FF 2011 5017 [**anno**] + [numero progressivo del documento (= ted. e franc.) a partire dal 2021] / [pagina iniziale del documento (≠ ted. o franc.) fino al 2020 incl.]

*1 v. n. marg. 157

[156] Elementi costitutivi* [unità di partizione]

* Esempio ritoccato per esigenze esemplificative

Libro	Libro primo [nei Codici; in lettere]: Disposizioni generali	} [elementi costitutivi superiori]
Parte	Parte prima [nei Codici; in lettere]: Scopo e campo d'applicazione	
Titolo	Titolo primo [in lettere]: Contenuto di VOSTRA	
Capitolo	Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema [...] [titolo dell'unità di partizione]	
Sezione	Sezione 1: Condizioni per l'iscrizione [la Sezione può constare di un articolo unico, che, in tal caso, non ha rubrica]	
Articolo	Art. 18 Iscrizione di sentenze originarie svizzere [rubrica; in alcuni Codici o leggi: titolo marginale]	
Capoverso* ¹ [cpv.]	¹ Le sentenze originarie svizzere concernenti un reato [...] sono iscritte se: [frase introduttiva; termina con i due punti]	
Lettera [lett.]	a. è adempiuta una delle condizioni seguenti:	} [sottopartizioni dell'articolo]
Numero [n.]	1. l'autore è stato riconosciuto colpevole di una contravvenzione e:	
Trattino [tratt.]	– è stata inflitta una multa superiore a 5000 franchi [nessuna interpunzione]	
	– è stata pronunciata un'interdizione di esercitare un'attività;	
	2. l'autore è stato riconosciuto colpevole di una contravvenzione;	
	b. sono passate in giudicato;	

² Le sentenze originarie svizzere concernenti una contravvenzione [...] sono iscritte se la sanzione inflitta è [...] un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. [**periodo**; un periodo è una frase che termina con un punto fermo e inizia dopo un punto fermo o dopo un ritorno a capo]

- *1 **ATTENZIONE:** nei Codici i capoversi non numerati sono chiamati **commi**. Inoltre, nel CP vi sono diversi articoli (cfr. p. es. art. 164) in cui i capoversi non sono numerati con cifre in apice bensì con cifre in formato normale seguite da un punto. Si tratta di **numeri** (cfr. p. es. il rinvio di cui all'art. 171 cpv. 1 CP). La ragione di questa numerazione va ricercata nelle regole tecniche che furono adottate al tempo della stesura del Codice (anni Trenta).
- *2 **ATTENZIONE** a non tradurre con cifra l'unità di partizione del capoverso che in tedesco è denominata «Ziffer» e in francese «chiffre». Il termine «cifra», che contrariamente al tedesco e al francese non ha un'abbreviazione, è utilizzato unicamente per indicare le unità di partizione di un atto normativo contrassegnate appunto con una cifra romana.
- *3 **ATTENZIONE:** l'unità di partizione all'interno dell'articolo è denominata trattino anche se è contrassegnata con la lineetta.

[157] Art. 74 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2014
 Il presidente: Ruedi Lustenberger
 Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2014
 Il presidente: Hannes Germann
 La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 ottobre 2014.¹⁹

² La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2017.

16 dicembre 2016 Il nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
 Johann N. Schneider-Ammann
 Il cancelliere della Confederazione,
 Walter Thurnherr

esempio di decreto di promulgazione;
 cfr. DTL n. marg. 172

¹⁹ FF 2014 ...

20 giugno 2014: data della votazione finale (adozione) in Parlamento

16 dicembre 2016: data della promulgazione

1° maggio 2017: data dell'entrata in vigore

11.2 Atti modificatori

[158] Oltre alle indicazioni di cui ai n. marg. 270–358 DTL, per gli atti modificatori occorre tener conto dei seguenti principi generali:

- a. le disposizioni nuove o modificate (cosiddette «novelle») vanno formulate in modo da potersi integrare armonicamente nell'atto modificato; occorre pertanto garantire l'omogeneità terminologica e fraseologica non solo tra le novelle e quest'ultimo, ma anche con le sue basi legali;
- b. la modifica **non è un'occasione per ritoccare linguisticamente** il testo modificato; occorre dunque riprendere integralmente il vecchio testo limitandosi a modificare solo quanto è stato effettivamente modificato;
- c. nei disegni di modifica delle leggi federali, nelle iniziative popolari, nei controprogetti diretti alle iniziative popolari e nelle modifiche costituzionali proposte dalle autorità **non si appone più l'indicazione «nuovo/a/i/e»** per contrassegnare le disposizioni nuove da aggiungere al testo di legge in vigore;
- d. se la parte modificata di una disposizione non costituisce un periodo completo (se si tratta per es. di una lettera o di un numero), per motivi di chiarezza si riporta anche il segmento introduttivo immutato (v. Modello di atto modificatore). Se in italiano è eccezionalmente necessario modificare anche la frase introduttiva, occorre segnalarlo (v. lett. g); in caso contrario, il CPU non riprende la modifica al momento dell'integrazione nella RS;
- e. occorre prestare particolare attenzione alle disposizioni che modificano espressioni o termini in tutto l'atto normativo, poiché non sempre la modifica concerne tutte le lingue ufficiali e non sempre gli articoli interessati dalla sostituzione sono i medesimi nelle differenti versioni (cfr. DTL n. marg. 327–331). Occorre inoltre ricordare che, a differenza dei testi tedesco e francese, in italiano nell'indicazione metatestuale si continua a fare la distinzione tra *espressione* (che funge anche da iperonimo), *termine*, *designazione abbreviata* e *abbreviazione*. Inoltre, mentre nella disposizione modificatoria in tedesco figura sempre «im ganzen Erlass» e in francese «dans tout l'acte» (sempre che, ovviamente, la modifica riguardi l'intero atto normativo), in italiano si precisa «in tutta la legge», «in tutta l'ordinanza» o «in tutto il regolamento».
- f. il principio di cui alla lettera b non esonera dal compito di valutare l'incidenza di ogni modifica sugli elementi testuali circostanti. Per esempio, l'abrogazione di un

capoverso può lasciare irrelato un rinvio immediatamente successivo o una ripresa anaforica («questo», «esso», «di cui sopra» ecc.) in uno dei capoversi seguenti;

- g. se è necessario modificare parti dell'atto normativo in lingua italiana (per es. per garantire la coerenza terminologica o correggere un errore) e tali modifiche non riguardano le altre lingue, occorre adeguare il testo e segnalare senza indugio la modifica ai responsabili dei testi tedesco e francese affinché introducano in tali testi la formulazione «*Betrifft nur den italienischen Text*» / «*Ne concerne que le texte italien*». La modifica va giustificata nel commento alle disposizioni che figura nel messaggio o nel testo accompagnatorio. Allo stesso modo, in caso di modifiche formali nei testi tedesco e/o francese, occorre valutare se la modifica sia necessaria anche in italiano; in caso contrario va introdotta la formulazione «*Concerne soltanto il testo tedesco*⁵⁶» o «*Concerne soltanto il testo francese*» oppure «*Concerne soltanto i testi tedesco e francese*».

56 **ATTENZIONE:** senza punto alla fine del periodo

11.3 Modello di atto modificatore

[159] Ordinanza sugli esplosivi* (OEspl)

Avamprogetto [progetto del Consiglio federale per la procedura di consultazione; accompagnato dal rapporto esplicativo]
Progetto [usato raramente poiché non oggetto di pubblicazione; indica il testo del Consiglio federale nella fase successiva alla consultazione]

Modifica del 21 settembre 2012

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I **[cifra]** [il termine "cifra" è utilizzato riferito alle unità di partizione di un atto normativo contrassegnate appunto con una cifra romana]

L'ordinanza del 27 novembre 2000⁵⁷ sugli esplosivi è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni [termini, designazioni abbreviate o abbreviazioni.

ATTENZIONE alle specificità del testo italiano:

v. Appendice n. 12.2 lett. e, nonché DTL n. marg. 327–330]

¹ In tutta l'ordinanza «bombe» è sostituito [sempre al singolare maschile], con i necessari adeguamenti grammaticali, con «esplosivi e pezzi pirotecnici».

² Negli articoli 26 capoverso 2 lett. a, 71 capoverso 4, frase introduttiva e 72 «che si applicano» è sostituito con «applicabili».

Art. 4

Concerne soltanto il testo francese [senza punto. **ATTENZIONE:** occorre sempre verificare le eventuali conseguenze per il testo italiano delle modifiche relative a una sola lingua. Se la modifica non concerne tutte le versioni ufficiali, occorre comunque menzionare la partizione interessata specificando la o le lingue interessate; v. n. marg. 158 lett. g]

Art. 11 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. e, nonché cpv. 5

² La dichiarazione di conformità è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese se e contiene le seguenti indicazioni:

- e. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità in nome del fabbricante o dell'importatore.

⁵ *Abrogato* [senza punto]

Art. 13 cpv. 2 e 3

² L'utilizzazione di un'altra lingua è ammessa, se le informazioni richieste per la valutazione della documentazione sono fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

⁵ *Ex cpv. 2*

Art. 21, rubrica, nonché cpv. 2 [non si specifica «frase introduttiva» perché in questo caso non subisce modifiche; è riportata immutata soltanto per motivi di chiarezza] lett. b ed f

Imballaggio, indicazioni e designazioni

² Oltre alle indicazioni secondo il capoverso 1, ogni ulteriore unità d'imballaggio reca almeno le seguenti indicazioni e designazioni:

- b. *Abrogata* [con l'iniziale maiuscola e declinato secondo il genere dell'elemento abrogato
- f. per le micce di sicurezza, la durata di combustione in s/m.

Art. 25, rimando contenuto nella rubrica (art. 10 LEspl)

Art. 29 cpv. 2

² Nella domanda fornisce le indicazioni secondo l'articolo 28. In merito alla disposizione e al tipo di costruzione [...] sono indicati soltanto i cambiamenti avvenuti dal rilascio dell'ultima autorizzazione. [anche quando la modifica concerne soltanto uno dei periodi di un capoverso, in tutti gli atti normativi che non emanano dall'Assemblea federale occorre riportare anche i periodi non modificati; cfr. DTL n. marg. 317]

Titolo prima dell'art. 31

Sezione 2: Importazioni

Art. 31 cpv. 2 lett. b n. 2, terzo trattino

² L'autorizzazione non è necessaria per l'importazione di:

- a. esplosivi e pezzi pirotecnici;
- b. fuochi d'artificio della categoria 2 fino a un peso lordo totale di 1,5 kg se:
 1. servono per uso privato;
 2. sono importati via mare e:
 - sono stati prodotti negli Stati Uniti
 - non sono destinati alla produzione di gas tossici. [se dopo l'ultimo trattino ci fosse un numero 3, il periodo preceduto dal trattino terminerebbe con una virgola; se ci fosse una lettera c, dopo l'ultimo trattino figurerebbe un punto e virgola]

Art. 119c Disposizione transitoria della modifica del 21 settembre 2012

Le autorizzazioni rilasciate in virtù del diritto anteriore restano valide sino al 31 dicembre 2013.

II

¹ L'allegato 3 è abrogato.

² Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 12a e 16 secondo la versione qui annessa.

³ L'allegato 14 è sostituito dalla versione qui annessa.

⁴ L'allegato 15 è modificato secondo la versione qui annessa.

⁵ L'ex allegato 16 diventa allegato 17.

⁶ L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 18.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza [si usa la formula «presente ordinanza» anche quando si tratta di una modifica; cfr. DTL, Allegato 4, Esempio di atto modificatore] entra in vigore il 1° gennaio 2013.

² L'articolo 2 capoverso 2 lettera e entra in vigore il 1° novembre 2012.

21 settembre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero;
La presidente della Confederazione, ...
Il cancelliere della Confederazione, ...

* Testo ritoccato per esigenze esemplificative. Tra parentesi quadre figurano alcune indicazioni metatestuali; sono inoltre evidenziati alcuni termini o espressioni ricorrenti.

Indice analitico⁵⁸

A

Abbreviazioni

- creazione di 95, 96, 100
- definizione 88
- di titoli di testi normativi 100, 133
- di interventi parlamentari 78
- di uso corrente 91
- e parentesi 99 Tab. 2 nota *¹
- grafia 98, 99
- e articolo 101, 102
- nei riferimenti bibliografici 87
- per tipologia di atto normativo 99 Tab. 1
- più usate nei testi ufficiali 99 Tab. 2
- ufficiali 95
- ufficiose 96
- uso 89, 90, 92

Accentazione 30–35

Accordo 99 Tab. 2

Adozione, data di 155, 157

Allegati 99 Tab. 2

Ambasciatore 115 secondo riquadro es.

Amministrazione federale, 14 riquadro es.

Anglicismi v. Parole straniere

Apostrofo 36

Articoli intercalari 74 nota *

Articolo (particella)

- davanti a sigle e abbreviazioni 101, 102
- e date 1

Articolo unico 156

Assemblea federale 98, 105, 121, 122

- plenaria 105 nota *¹

Atti normativi v. Testi normativi

Autorità

- cantonali 112, 113
- comunali 114
- denominazioni 103

⁵⁸ Salvo diversa indicazione, le cifre rimandano ai numeri marginali.

- indirizzi 121
- formule di apertura e chiusura nella corrispondenza 122, 123
- firme 127, 128
- sinonimi 105

Avamprogetto 99 Tab. 1, 155

B

Barra e spazi 42

Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale 76, 82

C

Cantoni v. Grafia

Capitolo 99 Tab. 2, 156

Capo 150

Capoverso

- abbreviazione 99 Tab. 2
- esplicitazione del soggetto 134

Caratteri

- corsivi 25–27, 155
- non latini 57

Cariche e titoli

- grafia 115, 147, 148, 150
- cantonali 116

Centro delle pubblicazioni ufficiali 153 lett. d

Chiarezza Nota preliminare

Cifra 156

Cifre romane 5, 21, 156

Circa 99 Tab. 2

Circolare 99 Tab. 2

Citato 99 Tab. 2

Citazioni

- di elementi di testi in lingua italiana 82 lett. a
- di elementi di testi in lingua straniera 82 lett. b
- di titoli di rapporti 131
- e riferimenti bibliografici 83–85
- e virgolette 82
- v. anche Rimandi

Classeur rouge v. Direttive per gli affari del Consiglio federale

Concittadino 152 es.

Codice penale 138

Comma 99 Tab. 2, 155
 Commissioni extraparlamentari 106, 107
 Commissioni parlamentari v. Parlamento
 Comuni 114
 Confederazione Svizzera 14
 Confronta 99 Tab. 2
 Considerando 99 Tab. 2
 Consigliera federale v. Consigliere federale
 Consigliere federale 117, 118, 121, 122
 Consigliera/e nazionale / agli Stati v. Parlamento
 Consiglio degli Stati 76, 105, 106, 122
 Consiglio federale

- membri del v. Consigliere federale
- autore di messaggi v. Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale 153
- pareri del 130 lett. a

 Consiglio nazionale 76, 105, 106, 122
 Convenzione 99 Tab. 2
 Continuità Nota preliminare
 Corrispondenza

- diplomatica 120
- con privati 122, 123
- forma personale 124, 125

 Corsivo, carattere 25–27, 155
 Costituzione federale del 29 maggio 1874 99 Tab. 1

D

Data

- grafia della 1, 2
- posizione della 3, 4

 Decisioni del TF 76
 «Decreta» 155
 Decreto federale 99 Tab. 1
 Definizioni, in atti normativi

- corsivo 27 es. 1
- e concetti chiave 136

 Delegazioni v. Parlamento
 Denominazioni

- abbreviate 88, 89, 93–95
- straniera 55
- di organizzazioni e programmi ONU 97

Dipartimenti 99 Tab. 2, v. anche Autorità
Direttive di tecnica legislativa Introduzione, 2 lett. c, 4, 38, 69, 71,72, 75, 100, 129, 136, 140, 153, 158, 159
Direttive per gli affari del Consiglio federale 153 lett. e
Diritti umani v. diritti dell'uomo 4, es. 4 nota 2
Discorsi, formule di apertura 152
Discriminazione linguistica
– linguaggio amministrativo 141, 143, 144, 146, 149
– parità dei sessi e 142, 148
Disegno 99 Tab. 1, 155
Disposizioni
– finali 99 Tab. 2, 140
– transitorie
– abbreviazione 99 Tab. 2
– data 139
– diritto anteriore 139
– uso del singolare 139
Divisione di parola, trattino discrezionale nella 29
Domanda 78

E

Elementi strutturali dei testi normativi, sinossi 155–157
Elenchi v. Enumerazioni
Emerito 118
Enumerazioni
– frase introduttiva e 67
– grafia nelle 68
– negli ingressi 155
– e interpunzione in testi normativi 69
Entrata in vigore
– data di 155, 157
– formule relative alla 157, 159
Espressioni, sostituzione di 158 lett. e, 159
Euro 47, 48
Ex
– già titolare di una carica ufficiale 118
– testo precedente 159

F

Fatto salvo 159 cifra III

Firme

- per ordine e per procura 127, 128
- in calce ad atti normativi 129

Foglio federale Introduzione, 66, 76

Francese (lingua) 99 Tab. 2

Franco svizzero v. Monete

Frase introduttiva 156, 159

G

Giudice 145

Glossario del Parlamento 109

Governo 104, 105, 113

Grafia

- abbreviazioni 98, 99
- Cantoni 110, 111
- date 1, 2
- numeri 15–18
- periodi ed epoche 5–6
- riferimenti bibliografici 83–86
- titoli di pubblicazioni 119
- Stati 60
- virgolette 22, 23

Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale 153 lett. e

I

Ibidem 87

Indirizzi 121

Ingresso 133, 155

Iniziativa cantonale 78

Iniziativa parlamentare 78

Iniziativa popolare

- abbreviazione 78
- virgolette e maiuscola nel titolo 24 lett. e

Internet v. Nomi propri sostantivati

Interpellanza 78

Interrogazione (ordinaria) 78

Intertestualità 138

Intervento parlamentare

- virgolette nel titolo 24 lett. g
- ordine di citazione 77

Italiano (lingua) 99 Tab. 2

L

Legge federale 99 Tab. 1

Lettera accompagnatoria 122

Lettere

- che identificano articoli intercalari 74 nota *
- che identificano sottopartizioni di articoli 74 riquadro es., 99 Tab. 2

Landamano 116 es. 1

Landstatthalter 116 es. 2

Libro (unità di partizione) 99 Tab. 2, 156

Lineetta 6

Linguaggio amministrativo

- coerenza del Nota preliminare
- discriminazione nel 141, 143, 144, 146, 149
- tecnicismi e 56
- termini stranieri nel 54

Lingue ufficiali, enumerazione 151

Lodevole 122

M

Magistrati

- definizione 117
- non più in carica 118

Maiuscola

- in generale 8
- reverenziale 126
- con abbreviazioni 11
- con denominazioni di unità amministrative e simili 10
- con nomi di popoli 9
- con periodi ed epoche 5
- con unità di partizione di atti normativi e simili 12
- uso esagerato della 13
- casi particolari 14

Messa in vigore v. Entrata in vigore

Milioni 99 Tab. 2

Miliardi 99 Tab. 2

Modifica

- abbreviazione 99 Tab. 2
- di atti normativi, principi redazionali 158

Monete

- importi 47
- Franco svizzero 47, 48
- grafia e simboli 47, 48

Mozione 78**N**

Nomi propri sostantivati 54

Norme tipografiche 153 lett. d

Note

- richiami di 64, 65
- numerazione delle 65
- rimandi e 66, 70, 72
- parallelismo delle 65
- punteggiatura nelle 66

Novella 158 lett. a

Numeri v. Grafia

Numero (unità di partizione) 99 Tab. 2

Numero marginale 99 Tab. 2

Nuovo 158 lett. c

O

Onorevole 121–123

Opere di consultazione 154

Orario 7

«Ordina» 155, 159

Ordinanza 99 Tab. 1

Ordinanza dell'AF 99 Tab. 2

Ordinanze COVID-19 4 es. n. 6

P

Paese 61, v. anche Stato

Pagina 99 Tab. 2

Palazzo federale Est/Ovest 63

Paragrafo 99 Tab. 2

Parentesi

- e acronimi di unità amministrative 40

- e citazioni 82
- e grafia 39
- e rimandi 70, 72–74
- in testi normativi 38, 92
- quadre 41, 82 lett. a

Parere del Consiglio federale 130 lett. a

Parlamento

- membri del 122
- deputato 116 es. 3, 122
- senatore 105 nota *²
- commissioni parlamentari 106
- delegazioni 108
- gruppi e intergruppi parlamentari 109 e nota 23
- interventi parlamentari 78
- glossario del 109

Parole ambigue 33

Parole straniere

- non lemmatizzate 52
- lemmatizzate 53

Parte 99 Tab. 2

Per cento e per mille, grafia e spazio protetto 49

Per esempio 99 Tab. 2

Per ordine cfr. Firme

Per procura cfr. Firme

Periodo 74, 99 Tab. 2, 156 riquadro es.

Periodi ed epoche, uso del circoletto in, 5

Petizione 78

Plurale di parole straniere 53

Popolo 14, 105, 140

Postulato 78

Presidente della Confederazione 105, 122, 159

Progetto 99 Tab. 1, 155

Progetto preliminare 99 Tab. 1, 155

Promulgazione, data di 155, 157

Punteggiatura

- in enumerazioni o elenchi 67, 68, 156, 159
- in ingressi 155
- nelle firme 123

Punti cardinali 62, 63

Punto

- e date 2
- e ora 7
- e frazioni 18
- e unità di misura 44
- e note a piè di pagina 66

R

Raccoglitore Rosso (*Classeur Rouge*) v. Direttive per gli affari del Consiglio federale

Raccolta ufficiale delle leggi federali Introduzione, 66, 76, 153 lett. f

Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale 76

Raccolta sistematica del diritto federale 66, 72, 76, 153 lett. f

Recte 82 lett. a

Referendum 53, 157

Regioni

- e aree geografiche 62
- con denominazione straniera 57–59

Responsabile del Dipartimento v. Capo

Richiami di nota 64, 65

Rimandi

- a più articoli 72 secondo riquadro es., 134
- contenuti nella rubrica 159
- intratestuali 70, 71
- intertestuali
 - ad atti normativi 72–74
 - ad unità di partizione di atti normativi internazionali 75
 - ad altri testi 79, 80
 - ad altri testi ufficiali 76
 - al FF e alla RU 76
 - a interventi parlamentari 77
 - a siti web 81

Rubrica e rimando contenuto nella 153

Ruolo, togliere dal 78 riquadro es., 106 es. 2

S

Saluti 123

Sé (pronome personale) 32

Seguente/i 99 Tab. 2

Sezione 99 Tab. 2

Sigle

- creazione 95, 96
- definizione 88
- di uso corrente 91
- grafia 92, 98
- uso dell'articolo 101, 102
- ufficiali 95
- ufficiose 96
- uso 89, 92

Soluzione creativa 145

Sottolineatura 26

Spazio protetto 19, 28, 46, 49

Stato

- di diritto 61 riquadro es.
- grafia 60
- denominazione degli 60 nota 9
- Parte / contraente / partecipante 61
- massime autorità dello, sinonimi 105

Svizzera italiana 62

Svizzero tedesco 62 nota 1

T

Tecnicismi 56

Tedesco (lingua) 99 Tab. 2

Tenore vs. versione 137

Termini stranieri

- traduzione di 55, 58
- traslitterazione di 57
- virgolette e 24 lett. c

Terminologia

- adeguamenti della 65 es. 1, 158 lett. e
- vincolatività della 136, 158 lett. b

Testi

- normativi abrogati 100 lett. a
- normativi, firme in calce 129
- normativi, uso del maschile inclusivo 143, 144
- principi per la redazione di Nota preliminare

Titolo

- in generale 130

- di testo normativo 132, 6.4, A 2.1
 - abbreviato 72
 - forma arcaica 74
 - abbreviazione 100
 - verifica della correttezza 132
- prima di un articolo 159
- unità di partizione 99 Tab. 2

Toponimi 57–59

Traduzione

- di brani citati 82 lett. b
- e autorità 112, 113
- e riferimenti bibliografici 84
- e toponimi 57–59
- ufficiosa di denominazioni 55

Traslitterazione 57

Trattino

- discrezionale 29
- in parole e concetti 6
- unità di partizione 156

Tribunale federale

- decisioni del 76
- sinonimi 105

Tribunali della Confederazione 105 nota ^{*3}

U

Unità amministrative v. Autorità

Unità di misura 43–46

Unità monetarie 47, 48

V

Vedi (rinvio) 99 Tab. 2

Versione vs. tenore 137

Viceministro, capodipartimento ecc. 115 nota ^{*1}

Virgola

- e frazioni 18
- nei rimandi ad atti normativi 74

Virgolette

- francesi / inglesi 22, 82
- grafia 22
- in citazioni 82

- uso 24
- e segni di interpunzione 23